

RELAZIONE SULLA CIRCOLARE SULLA FORMAZIONE DELLE TABELLE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER IL TRIENNIO 2009-2011

Premessa.

Il «sistema tabellare» costituisce il cardine della struttura organizzativa degli uffici: le tabelle si configurano come essenziale atto organizzativo degli uffici giurisdizionali. Esse delineano l'organigramma dell'ufficio, la sua ripartizione in sezioni, l'assegnazione alle stesse dei singoli magistrati ed i criteri di assegnazione degli affari giudiziari e, quindi, stabiliscono le linee informatrici dell'attività di organizzazione e ne consentono il controllo.

Il procedimento di formazione delle tabelle, ed in particolare l'assegnazione degli affari effettuata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale, consente l'effettiva precostituzione del giudice naturale così come stabilito dall'art. 25 Costituzione, nonché la tendenziale attuazione dei valori di indipendenza interna (nel senso di assenza di ogni condizionamento proveniente dall'interno della stessa struttura giudiziaria), di inamovibilità ed imparzialità del giudice, che sono alla base della scelta del legislatore Costituente di configurare un ruolo del C.S.M. così complesso ed articolato, con rilievo costituzionale.

Le fonti normative dei compiti del Consiglio Superiore della Magistratura in materia tabellare sono costituite dall'art. 105 della Costituzione, dalle disposizioni contenute nell'art. 10 bis L. 24 marzo 1958, n. 195, dagli artt. 7 bis e ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, nell'attuale formulazione, frutto di numerose sedimentazioni normative succedutesi nel tempo e, da ultimo, in particolare, come modificati dalla legge n.111 del 2007.

La cultura tabellare diffusasi negli ultimi anni costituisce principalmente l'espressione della scelta effettuata dal Consiglio Superiore della Magistratura di promuovere la gestione partecipata degli Uffici giudiziari, nella consapevolezza che l'autogoverno implica il contributo responsabile di tutti gli operatori del sistema – giustizia. Per altro verso proprio la condivisione delle scelte organizzative si traduce in garanzia di buon funzionamento ed efficienza degli Uffici giudiziari. In tale prospettiva, il Consiglio Superiore, prima di deliberare la presente Circolare, ha voluto incontrare i Dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti per ricevere da loro indicazioni, critiche e propositive, utili all'elaborazione di una normativa secondaria funzionale alle reali esigenze dell'organizzazione.

Nella medesima prospettiva è stato realizzato un incontro anche con il Consiglio Direttivo della Cassazione, sia per valorizzare l'apporto del nuovo organismo di autogoverno sia per acquisire maggiore conoscenza delle esigenze organizzative della Corte di Cassazione, del tutto peculiari. Gli incontri, svoltisi a Roma il 9 e 10 maggio, il 27 e 28 giugno, nonché il 7 luglio scorsi, hanno rappresentato una tappa fondamentale del percorso di formazione della presente Circolare, giacché hanno consentito la positiva sperimentazione di forme nuove di autogoverno partecipato.

1. Nell'elaborazione della presente Circolare si è tenuto conto:

del disposto normativo di cui all'art.19 del d.lgs 160/06, come mod. dall'art. 2, comma 5, della legge n.111 del 2007, che ha previsto limiti temporali di permanenza massima nell'incarico presso lo stesso Ufficio, nonché della Risoluzione deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 13 marzo 2008 recante il Regolamento di attuazione a tale disposizione con relazione illustrativa;

- del disposto normativo di cui all'art.11 comma 2 lett.c del D.Lvo n.160 del 2006 come modificato dalla legge n.111 del 2007, che ha individuato tra gli indicatori per la valutazione di professionalità dei magistrati anche la partecipazione alle riunioni previste dall'Ordinamento Giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;
- del disposto normativo di cui agli artt.45 e 46 del d.lgs n.160 del 2006 come modificati dalla legge n.111 del 2007, i quali introducendo il principio della temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi prospettano l'eventualità che i magistrati interessati restino assegnati ai medesimi uffici anche in soprannumero con le conseguenti ricadute in tema di distribuzione del lavoro;
- del disposto normativo di cui agli artt.8 e 10 del d.lgs. n.160 del 2006 come modificati dalla legge n.111 del 2007, che hanno ridefinito le qualifiche e la progressione in carriera dei magistrati ordinari, nonché dell'art.13 comma 2 del medesimo decreto legislativo, che ha escluso la possibilità di destinare a determinate funzioni i magistrati ordinari al termine del tirocinio ed anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità;
- del disposto normativo di cui all'art.13 comma 4 del d.lgs n.160 del 2006 come modificato dalla legge n.111 del 2007, che ha previsto, ai fini del passaggio dalle funzioni giudicante a quelle requirenti, e viceversa, la necessità di verificare la natura delle funzioni effettivamente svolte nell'ultimo quinquennio;
- del disposto normativo di cui all'art.1, comma 7, nonché dell'art.7 comma 1 del d.lgs 106 del 2006 che hanno, rispettivamente, disposto la trasmissione al CSM dei provvedimenti con cui il Procuratore della Repubblica adotta o modifica i Criteri di cui al comma 6 del medesimo articolo, nonché abrogato il comma 3 dell'art.7 ter dell'Ordinamento Giudiziario.

2. In ragione delle innovazioni legislative sopra indicate ed al fine di introdurre formule di regolamentazione secondaria maggiormente rispondenti alle esigenze di buon andamento, efficienza e speditezza dell'organizzazione degli Uffici giudiziari, il Consiglio Superiore della Magistratura ha ravvisato la necessità di modificare le disposizioni della previgente circolare, in particolare:

a) è stata analiticamente descritta la struttura della proposta tabellare, distinta in due diverse parti denominate Documento Organizzativo Generale e Progetto Tabellare. Sono stati, altresì, precisati i contenuti di ciascuna di esse e la documentazione da allegare. Il Presidente, all'interno del Documento Organizzativo Generale, illustra il contenuto di eventuali incontri, finalizzati alla predisposizione della Proposta Tabellare, con esponenti della società civile quali ad esempio rappresentanti delle istituzioni territoriali, delle organizzazioni sindacali, degli osservatori per la giustizia civile e per la giustizia penale. Particolare risalto merita la relazione - prevista in questa sede per la prima volta - che il Presidente è tenuto a redigere nell'ipotesi in cui assuma l'incarico direttivo nel corso del triennio tabellare; con la relazione in oggetto il Dirigente fotografa, entro i sei mesi successivi al suo insediamento, la situazione dell'Ufficio all'atto della sua presa di possesso, prospettando eventualmente le necessarie modifiche tabellari da realizzarsi anche mediante la procedura d'urgenza;

b) è stata dettagliatamente disciplinata la composizione come pure il funzionamento della Commissione Flussi, prevedendone una diversa strutturazione in relazione alle dimensioni del distretto di Corte di Appello presso cui opera;

- c) è stata introdotta, per i Tribunali organizzati in più sezioni, una disciplina diretta ad assicurare la specializzazione per materia e ciò al fine ulteriore di consentire passaggi all'interno dello stesso settore nel rispetto delle regole per la permanenza massima nel medesimo incarico; è stata, altresì, prevista la possibilità di istituire ruoli "specializzati" all'interno delle singole sezioni, rilevanti, in quanto tali, in sede di applicazione del Regolamento sui termini di permanenza massima;
- d) è stata esclusa la possibilità di distinguere in maniera rigida le funzioni di GIP da quelle di GUP, ferme restando le incompatibilità di legge, al fine di favorire il raggiungimento di una professionalità quanto più completa nello svolgimento di funzioni particolarmente delicate;
- e) è stata introdotta la previsione per la quale, nel dimensionamento delle sezioni GIP-GUP, deve tenersi conto del rapporto con il carico di lavoro dei giudici del dibattimento, fornendo adeguata motivazione delle scelte nel documento organizzativo generale;
- f) è stata regolamentata la possibilità di nominare magistrati collaboratori dei Presidenti delle Corti d'Appello e dei Tribunali ordinari, dei Tribunali di Sorveglianza e dei Tribunali per i Minorenni, i quali coadiuvano i Dirigenti in specifiche attività di loro competenza non espressamente riservate ai Presidenti di Sezione ovvero che questi dichiarano di non poter espletare (tra i compiti di specifica collaborazione rientrano anche quelli per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici). La nomina dei magistrati collaboratori deve avvenire con decreto motivato, previo interpello tra i magistrati dell'ufficio, seguendo la procedura tabellare;
- g) le disposizioni che disciplinano gli incarichi di collaborazione dei Presidenti di sezione, in ossequio all'art.47quater O.G., sono state interpretate coerentemente al sistema e, conseguentemente, estese alle Corti di Appello. Sono stati, altresì, indicati i criteri, ispirati a regole di trasparenza, per la designazione dei magistrati destinati a presiedere l'ufficio in caso di mancanza o di impedimento del Presidente del Tribunale o della Corte di Appello;
- h) è stata introdotta una disciplina di maggiore dettaglio in ordine alle modalità organizzative ed alla tempistica delle riunioni che i Dirigenti degli uffici sono tenuti a promuovere per lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali e l'aggiornamento normativo e dottrinale;
- i) sono state disciplinate le modalità di organizzazione interna a seguito della scadenza del limite di durata negli incarichi direttivi e semidirettivi, in ragione dell'eventuale permanenza in soprannumero nell'Ufficio;
- l) è stata introdotta, in materia di concorsi interni, la previsione in base alla quale i Dirigenti degli Uffici sono tenuti a motivare la scelta relativa a quali posti pubblicare, in ragione delle esigenze dell'ufficio e dei posti vacanti che restano non pubblicati, dei flussi, delle pendenze e del numero dei magistrati in servizio; per altro verso è stata elevata ad 8 anni la fascia di anzianità nel ruolo nell'ambito della quale prevale il criterio delle attitudini, atteso il ridimensionamento dell'anzianità nel nuovo sistema ordinamentale;
- m) si è prevista una forma di coordinamento, in materia di concorsi interni, con la pubblicazione dei bandi per il tramutamento dei magistrati ordinari da parte del Consiglio Superiore della Magistratura;
- n) è stata attuata una omogeneizzazione delle discipline poste a tutela dei magistrati in stato di gravidanza, maternità, malattia e dei magistrati che siano portatori di handicap ai sensi dell'art.21 legge n.104/1992, nonché ai magistrati che assistono con continuità

un familiare convivente o siano affidatari di minore portatore di handicap grave o con minorazione ai sensi dell'art.21 comma 2 legge n.104/1992;

o) è stata prevista una disciplina di favore, in sede di comparazione delle domande di applicazione extradistrettuali, per i magistrati con prole inferiore ai tre anni che, in virtù dell'applicazione stessa, realizzano l'avvicinamento al nucleo familiare;

p) il procedimento di sostituzione dei magistrati che abbiano raggiunto il limite di permanenza massima nel medesimo incarico è stato completamente rivisto, al fine di renderlo, da un lato, più celere e, dall'altro, coerente con le modifiche del Regolamento consiliare del 13 marzo 2008, armonizzandolo altresì con le procedure previste per i concorsi interni;

q) sono stati meglio definiti i compiti di collaborazione e supplenza dei GOT, in ossequio alla Risoluzione adottata dal CSM in data 16 luglio 2008, la quale ha pure chiarito il significato di "mancanza" ed "impedimento" dei giudici professionali, fermo il divieto di impiegare i GOT nei Collegi; è stato, peraltro, espressamente previsto che i GOT non possano trattare processi con rito direttissimo;

r) è stata prospettata come ulteriore obiettivo funzionale all'organizzazione la concentrazione in udienze distinte dei procedimenti previsti dall'art.550 c.p.p., per una migliore utilizzazione delle risorse della Procura della Repubblica;

s) è stato disciplinato in maniera puntuale il procedimento di esonero parziale dall'attività giudiziaria dei referenti per la formazione decentrata, dei referenti informatici e dei componenti del Comitato Scientifico, per i quali è stata anche aumentata la percentuale di esonero, nonché l'incompatibilità di tali incarichi tra loro e con quello di componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo;

t) è stata introdotta disciplina di dettaglio per l'esonero parziale dall'attività giudiziaria dei componenti elettivi dei Consigli Giudiziari e del Consiglio Direttivo della Cassazione, al fine di migliorare l'efficienza dei Consigli medesimi, ed in tale direzione sono state anche aumentate proporzionalmente le percentuali di esonero già previste, avute presenti le nuove competenze loro attribuite; è stata disciplinata l'operatività della decadenza nell'ipotesi in cui il componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo ricopra anche l'incarico di referente per la formazione decentrata, di referente informatico e di componente del Comitato Scientifico;

u) è stato fissato il divieto di applicazione extradistrettuale dei magistrati distrettuali, in ragione della loro stessa funzione all'interno del distretto giudiziario cui sono assegnati, che verrebbe irrimediabilmente compromessa ove gli stessi fossero destinati in applicazione al di fuori di tale distretto;

v) è stata prevista l'esclusione dei magistrati che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera n) dal novero di coloro i quali devono essere inseriti nella formazione delle tabelle infradistrettuali, salva la loro disponibilità;

z) è stato disciplinato in forma più dettagliata il procedimento di formazione della Tabella della Corte di Cassazione, prevedendo, tra l'altro, l'ampio coinvolgimento dei Presidenti di Sezione. Particolare attenzione è stata riservata alla disciplina relativa alle Sezioni Unite ed a quella dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo, ispirata alla predeterminazione dei criteri di assegnazione dei magistrati alle Sezioni e di attribuzione degli affari ai giudici.

3. Le innovazioni hanno investito anche profili strettamente procedurali, in particolare:

a) sono stati dettati termini diversi per il deposito della proposta tabellare, calibrati sulle dimensioni degli uffici giudiziari e, quindi, sulle diverse esigenze di organizzazione e

programmazione di ciascuno di essi. Nell'individuazione di tali termini si è perseguito, peraltro, l'obiettivo di giungere alla deliberazione finale di competenza del C.S.M. in tempi rapidi e, comunque, in epoca quanto più prossima possibile all'inizio del triennio cui la stessa tabella si riferisce.

b) è stata introdotta la possibilità per i Dirigenti degli Uffici di interloquire con la Commissione Flussi anche in fase di predisposizione della proposta tabellare;

c) è stata dettagliatamente disciplinata la partecipazione dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati alla predisposizione della proposta tabellare, nella consapevolezza dell'imprescindibile ruolo della classe forense nell'organizzazione degli uffici giudiziari;

d) è stato previsto il parere del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione sulla proposta di tabella della Suprema Corte, a seguito delle innovazioni disposte dal D.Lgs. 25/2006 e ss. modifiche;

e) è stata introdotta la possibilità di dichiarare immediatamente esecutive anche le variazioni tabellari che riguardano l'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici che li compongono, alla duplice condizione, tuttavia, che non siano state presentate osservazioni e che il Consiglio giudiziario abbia espresso, all'unanimità, parere favorevole. L'esecutività è differita al verificarsi di entrambe le condizioni.

4. In un'ottica di analisi dei risultati raggiunti con le previsioni contenute nella precedente Circolare per la formazione delle Tabelle nel biennio 2006 – 2007, prorogate anche per l'anno 2008, sono state confermate le seguenti prospettive organizzative e le relative disposizioni:

- l'incentivazione alla costituzione, nel settore civile, di sezioni specializzate nella materia fallimentare e in quella di famiglia mentre, per quanto concerne il settore penale, alla previsione di una sezione per il riesame e l'appello avverso le misure cautelari personali e reali;
- l'incentivazione alla formazione di professionalità specializzate, anche con riguardo alla destinazione dei magistrati alle sezioni distaccate, per i quali va prevista la tendenziale assegnazione al settore civile o a quello penale, eventualmente provvedendo alla coassegnazione con la sede centrale o altra sede distaccata;
- la concentrazione della trattazione degli affari di cui al D.L.vo n. 286/1998 o in una unica sezione o in capo a specifici magistrati;
- la previsione, nei casi in cui ciò sia possibile, di istituire all'interno della sezione destinata alla trattazione degli affari riguardanti la famiglia una subspecializzazione per la trattazione delle materie di competenza del giudice tutelare, senza che i magistrati addetti possano operare in via esclusiva nella materia, ma partecipando alle assegnazioni ordinarie in misura ridotta;
- la previsione di un rapporto numerico tra i magistrati in organico presso la Procura della Repubblica e quelli in organico presso la sezione G.I.P./G.U.P., e ciò anche per i Tribunali capoluogo del Distretto presso il quale operano i G.I.P. distrettuali, salva la facoltà per il dirigente di motivare il mancato aumento della percentuale;
- le disposizioni già dettate a tutela della maternità e, in particolare, la necessità di motivare da parte dei Dirigenti degli uffici i casi nei quali non è stato possibile rispettare tali disposizioni;
- le disposizioni tese ad assicurare il principio di continuità nella trattazione del procedimento da parte dello stesso Sostituto Procuratore della Repubblica sia nella

fase del dibattimento che nella fase dell'udienza preliminare ovvero nella trattazione dei giudizi con rito abbreviato.

Sono state mantenute inalterate le previsioni relative alle sezioni stralcio e, segnatamente, all'attività dei GOA, atteso che in alcune sedi giudiziarie gli stessi continuano ad operare.

Del pari è stata mantenuta la previsione, oggi contenuta nel paragrafo 60.1, dettata in materia di modifica dei criteri di priorità, di cui all'art. 227 del D.Lgs. 51/98. A tale previsione normativa, risalente ormai nel tempo, i dirigenti degli uffici hanno dato negli anni piena attuazione nel rispetto della procedura partecipata disciplinata dal paragrafo 57 della previgente circolare sulle tabelle degli uffici giudiziari, che, per i principi cui era ispirata, continua a costituire una tappa fondamentale nell'elaborazione della cultura tabellare.

Per l'organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero occorre fare riferimento alla Risoluzione consiliare del 12 luglio 2007 ed alla Circolare per l'organizzazione degli Uffici Giudiziari per il biennio 2006-2007 esclusivamente nelle parti compatibili con il Decreto Legislativo n. 106 del 2006.

INDICE

Capo I

Tabelle degli uffici giudicanti. Tabelle infradistrettuali.

1. - *Tabelle degli uffici giudicanti*
2. - *Tabelle infradistrettuali giudicanti*

Capo II

Procedimento di formazione delle tabelle.

3. - *Struttura della Proposta Tabellare*
- 4 - *Redazione della proposta di tabella*
5. - *Interlocuzione con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati*
6. - *Esiti delle interlocuzioni preliminari*
7. - *Deposito della proposta di tabella*
8. - *Osservazioni sulla proposta tabellare*
9. - *Parere del Consiglio Giudiziario*
- 10 – *La Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze*
11. - *Termini e modalità dell'invio al Consiglio Superiore della Magistratura della proposta di tabella e della documentazione allegata*
12. - *Adozione ed entrata in vigore delle tabelle*
13. - *Periodo feriale*
14. – *Proposta di modifica della tabella. Procedura per le variazioni tabellari*
15. - *Provvedimenti urgenti di modifica della tabella*
16. - *Inoltro dei provvedimenti tabellari al Consiglio Superiore della Magistratura*
17. - *Osservanza delle direttive in materia tabellare*

Capo III

Organizzazione degli uffici giudicanti di merito.

18. – *Organizzazione dell'ufficio. Ripartizione dei magistrati tra i settori civile e penale*
19. - *Numero e dimensionamento delle sezioni*
20. - *Criteri organizzativi delle sezioni*
21. – *Specializzazione delle Sezioni di Tribunale e di Corte d'Appello*
22. - *Specializzazione interna delle Sezioni di Tribunale*
23. - *Sezione lavoro. Magistrati destinati alla trattazione delle cause di lavoro*
24. - *Sezione addetta alla materia della famiglia e dei diritti della persona*
25. - *Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale*
26. - *Sezione GIP/GUP*
27. - *Tribunale del Riesame*
28. - *Composizione del Collegio di cui all'art. 1 legge cost. 16.1.1989 n. 1*
29. - *Sezioni stralcio*
30. - *Sezioni distaccate*
31. - *Direttive riguardanti la Corte di Appello: sezione competente sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e per l'espletamento delle funzioni concernenti procedimenti a carico di imputati minorenni.*
32. - *Sezione o collegi incaricati della trattazione dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (Equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo).*

Capo IV

Magistrati con funzioni direttive e semidirettive. Organizzazione del lavoro delle sezioni

33. - *Compiti dei Presidenti di Corte di Appello e dei Presidenti di Tribunale*

- 34. - *Presidenti di Sezione di Corte di Appello*
- 35. - *Presidente di Sezione del Tribunale*
- 36. - *Incarichi di direzione delle sezioni di tribunale*
- 37. - *Decadenza dagli incarichi direttivi e semidirettivi*
- 38. - *Sezioni distaccate*

Capo V

Assegnazione dei magistrati alle sezioni. Tramutamenti dei magistrati nell'ambito dello stesso ufficio.

- 39. - *Mobilità interna*
- 40. - *Concorsi interni. Legittimazione*
- 41. - *Criteri di valutazione*
- 42. - *Scambio di posti*
- 43. - *Istituzione di nuove sezioni, accorpamento o soppressione di sezioni o di collegi*
- 44. - *Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione*
- 45. - *Organizzazione dell'ufficio in caso di magistrati in stato di gravidanza, maternità, malattia*
- 46. - *Assegnazione di Presidenti di Sezione*
- 47. - *Assegnazione alle sezioni distaccate*
- 48. - *Assegnazione dei magistrati all'esito del tirocinio*
- 49. - *Termini di permanenza nell'incarico*
- 50. - *Trasferimenti d'ufficio*
- 51. - *Incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G.*

Capo VI

Criteri per l'assegnazione degli affari.

- 52. - *Precostituzione del giudice. Principi generali*
- 53. - *Assegnazione delle controversie in materia di lavoro ed ex art. 442 c.p.c.*
- 54. - *Assegnazione degli affari nell'Ufficio GIP/GUP*
- 55. - *Assegnazione affari negli uffici minorili*
- 56. - *Assegnazione degli affari nei Tribunali e Uffici di sorveglianza*
- 57. - *Deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione*
- 58. - *Assegnazione degli affari al Presidente del Tribunale e ai Presidenti di Sezione*
- 59. - *Astensione, ricsuzione e impedimento. Criteri di sostituzione*
- 60. - *Criteri di priorità ex art. 227 D. Lgs. 51/98*

Capo VII

Giudici onorari di tribunale

- 61. - *Giudici onorari di tribunale*

Capo VIII

Udienze e composizione dei collegi.

- 62. - *Calendario e ruolo delle udienze*
- 63. - *Criteri di composizione dei collegi*
- 64. - *Precostituzione dei collegi negli uffici minorili, nei tribunali di sorveglianza, nelle sezioni di sorveglianza, nelle sezioni agrarie*
- 65. - *Collegi bis per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello*
- 66. - *Composizione dei collegi con magistrati applicati, supplenti, magistrati distrettuali e coassegnati*

Capo IX

Funzioni particolari

- 67. - *Referente informatico*

- 68. - *Referente per la formazione.*
- 69. - *Componenti del Comitato Scientifico*
- 70. - *Componenti dei Consigli Giudiziari e del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione*
- 71. - *Commissari agli usi civici*

Capo X
Corte di Cassazione

- 72. - *Formazione della tabella*
- 73. - *L'Ufficio del Massimario e del Ruolo*
- 74. - *Costituzione dei collegi*
- 75. - *Assegnazione degli affari alle sezioni*
- 76. - *Assegnazione degli affari ai collegi ed ai relatori*
- 77. - *Assegnazione degli affari penali*
- 78. - *Sezioni Unite*

Capo XI
Supplenza. Applicazione. Principi generali.

- 79. - *Assegnazione dei magistrati in supplenza e applicazione*

Capo XII

Supplenze: disciplina specifica.

- 80. - *Magistrati che possono espletare funzioni di supplenti*
- 81. - *Indicazione tabellare dei supplenti*
- 82. - *Criteri delle supplenze*
- 83. - *Competenza a disporre la supplenza all'interno del medesimo ufficio e modalità attuative*
- 84. - *Requisiti del provvedimento di supplenza*
- 85. - *Criteri di scelta del supplente. Parere del Consiglio Giudiziario*
- 86. - *Durata della supplenza*
- 87. - *Trasmissione del provvedimento di supplenza dal Consiglio Giudiziario al Consiglio Superiore della Magistratura*
- 88. - *Compiti del supplente*
- 89. - *Supplenza infradistrettuale*
- 90. - *Supplenza dei titolari di funzioni direttive e semidirettive*
- 91. - *Supplenza esterna per la Corte d'Appello*
- 92. - *Supplenza ex art.2 d.lgs.lgt. 3 maggio 1945 n. 232*
- 93. - *Supplenza dei componenti privati di organi giudiziari specializzati*

Capo XIII

Applicazioni: disciplina specifica

- 94. - *Magistrati che possono essere destinati in applicazione*
- 95. - *Presupposti e tipi di applicazione*
- 96. - *Applicazione e variazione tabellare.*
- 97. - *Richiesta di applicazione extradistrettuale*
- 98. - *Competenza a disporre l'applicazione*
- 99. - *Requisiti del provvedimento di applicazione endodistrettuale.*
- 100. - *Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione*
- 101. - *Parere del Consiglio Giudiziario*
- 102. - *Trasmissione del provvedimento di applicazione al Consiglio Superiore della Magistratura*
- 103. - *Proroga delle applicazioni extradistrettuali*

- 104. - *Durata delle applicazioni*
- 105. - *Compiti dell'applicato. Applicazioni a tempo pieno e a tempo parziale*
- 106. - *Applicazioni extradistrettuali d'ufficio*
- 107. - *Applicazioni in esito a trasferimento in altro distretto*
- 108. - *Congelamento del ruolo*

Capo XIV

Applicazioni dei magistrati della DNA e della DDA.

- 109. - *Applicazione dei magistrati della DNA e della DDA*
- 110. - *Funzioni dell'applicazione*
- 111. - *Procedimento*
- 112. - *Durata dell'applicazione*
- 113. - *Assegnazione del procedimento*

Capo XV

Applicazioni e supplenze: situazioni particolari.

- 114. - *Magistrati assegnati alla Corte di Assise*
- 115. - *Uffici di sorveglianza*
- 116. - *Uffici minorili*
- 117. - *Magistrati assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro*
- 118. - *Uffici della Provincia Autonoma di Bolzano*

Capo XVI

Magistrati distrettuali: disciplina specifica.

- 119. - *Magistrati distrettuali*
- 120. - *Forme di utilizzazione*
- 121. - *Procedimento*
- 122. - *Assegnazione in sostituzione. Funzioni del magistrato distrettuale*
- 123. - *Presupposti per l'assegnazione in sostituzione*
- 124. - *Assegnazione. Revoca e modifica*
- 125. - *Criteri di designazione*
- 126. - *Altre forme di utilizzazione dei magistrati distrettuali*

Capo XVII

Tabelle infradistrettuali

- 127. - *Tabelle infradistrettuali*

Capo XVIII

Sostituzione di circolari precedenti

- 128. - *Sostituzione di circolari precedenti*

**CIRCOLARE SULLA FORMAZIONE DELLE TABELLE DI ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER IL TRIENNIO 2009-2011**

Capo I

Tabelle degli uffici giudicanti. Tabelle infradistrettuali.

1. - Tabelle degli uffici giudicanti

1.1. - Le tabelle degli uffici giudicanti costituiscono il progetto organizzativo dei medesimi e concorrono ad assicurare la realizzazione della garanzia costituzionale del giudice naturale e l'efficienza dello svolgimento della funzione giurisdizionale, in attuazione **dei principi generali enunciati nella Relazione alla Circolare.**

1.2. - Le tabelle stabiliscono:

- a) la eventuale ripartizione degli uffici in sezioni;
- b) la destinazione dei magistrati all'interno dell'ufficio;
- c) la designazione dei magistrati ai quali è attribuito il compito di direzione di una sezione a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, O.G.;
- d) l'assegnazione alle sezioni dei presidenti e l'eventuale attribuzione dell'incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio;
- e) la formazione dei collegi giudicanti;
- f) i criteri obiettivi e predeterminati per l'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi ed ai giudici;
- g) i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, recusato o impedito.

In tabella devono essere indicati i magistrati in servizio nell'Ufficio i quali usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della singola posizione tabellare, nonché della percentuale dell'esonero e delle sue modalità di realizzazione.

2. - Tabelle infradistrettuali giudicanti

2.1. - Le tabelle infradistrettuali identificano gli uffici giudicanti che, ai soli fini della supplenza e dell'assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici, sono considerati come un unico ufficio, allo scopo di assicurarne un più efficace funzionamento.

2.2. - La disciplina delle tabelle infradistrettuali è regolata dal capo XVII della presente circolare.

Capo II

Procedimento di formazione delle tabelle.

3. - Struttura della Proposta Tabellare

3.1 La Proposta Tabellare deve essere articolata in due parti denominate:

**Documento Organizzativo Generale
Progetto Tabellare**

3.2 Il Documento Organizzativo Generale (DOG), funzionale a chiarire le ragioni delle scelte organizzative e a dare conto delle valutazioni e dei dati raccolti ed esaminati nonché di tutte le attività svolte dal Presidente per la formulazione della Proposta, deve contenere:

analisi dello stato dei servizi, indicazione dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze, adeguatamente scomposti -quantitativamente e qualitativamente- per ciascun ufficio e, ove esistano, per ciascuna delle diverse sezioni dell'ufficio (con specifica indicazione delle controversie pendenti da oltre tre anni e di quelle

nelle quali la Corte Europea dei Diritti dell'uomo chiede ai giudici nazionali una diligenza eccezionale), secondo gli schemi predisposti dal Consiglio Superiore della Magistratura, implementati da eventuali, ulteriori dati omogenei, rappresentativi del carico di lavoro complessivo e delle eventuali cause di disfunzione dell'intero ufficio o delle sue diverse sezioni;

analisi relativa ai monitoraggi eseguiti all'interno di ciascun settore/sezione per verificare la realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella sulla quale è già intervenuta delibera del CSM; all'attuazione del programma organizzativo del biennio precedente; al raggiungimento degli obiettivi indicati nella precedente Tabella, ovvero alle ragioni per cui detti obiettivi non sono stati conseguiti; all'illustrazione dell'esito delle riunioni di cui al par.35.8 e degli eventuali interventi suggeriti e/o adottati con le relative ricadute sul servizio;

c) analisi relativa alla ragionata ripartizione dei magistrati tra il settore civile e il settore penale.

In particolare:

- per il settore civile, deve tenersi conto, avute presenti le sopravvenienze e l'eventuale suddivisione secondo criteri di specializzazione, del sufficiente rapporto numerico nella composizione delle sezioni o nella struttura delle singole posizioni tabellari;

- per il settore penale, particolare attenzione deve essere attribuita alla ripartizione tra i magistrati con funzioni di GIP/GUP e quelli con funzioni dibattimentali, tenuto conto dei dati relativi alle definizioni con riti alternativi e di quelli, connessi, del carico di lavoro dibattimentale;

d) analisi sull'adeguatezza, nel settore penale dibattimentale, del rapporto udienze collegiali e monocratiche in relazione alle sopravvenienze di nuovi processi;

illustrazione dei programmi di definizione dei procedimenti che ciascun ufficio si propone di realizzare, elaborato in ragione delle analisi di cui al par.3.2.lett.a) e con l'obiettivo di garantire la ragionevole durata del processo;

previsione indicativa del tempo necessario alle parti nei procedimenti civili per ottenere tutela anticipata con decreto ingiuntivo, ordinanza cautelare reclamabile, provvedimento presidenziale in materia di separazione ed ordinanza di convalida di licenza o sfratto;

previsione indicativa dei tempi per ottenere la sentenza, di quelli che intercorrono tra il deposito della minuta e la pubblicazione della sentenza, nonché dei sistemi adottabili per il monitoraggio periodico dei tempi di deposito delle sentenze;

indicazione delle ragioni di eventuali variazioni rispetto alla precedente Tabella, tenuto conto dell'analisi dei flussi, delle definizioni dei procedimenti, delle eventuali disfunzioni dell'ufficio e delle relative cause;

indicazione delle ragioni per cui, per imprescindibili esigenze di servizio, la proposta tabellare si discosti, eventualmente, dalle direttive stabilite dal Consiglio Superiore della Magistratura;

l) relazione che prospetta, previa acquisizione dalla dirigenza amministrativa degli

obiettivi del settore di sua competenza, il raccordo tra detti obiettivi e quelli sottesi alla proposta tabellare e derivanti dall'analisi dei punti precedenti, al fine di migliorare l'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione, tenuto conto anche dei programmi annuali di cui all'art. 4 D.Lgs. 240/2006, che vanno allegati alla relazione.

3.3. - Il Progetto Tabellare costituisce la concreta e reale proposta di organizzazione dell'Ufficio e deve stabilire specificamente quanto indicato al par.1.2, Capo I, della presente Circolare.

3.4. - Il Presidente, nell'ipotesi in cui assuma l'incarico direttivo nel corso del triennio di validità della Tabella, deve predisporre, entro sei mesi dal suo insediamento, una relazione utile a rappresentare la situazione dell'Ufficio all'atto della presa di possesso. Tale relazione va tempestivamente inviata al Consiglio Superiore della Magistratura e allegata al Documento Organizzativo Generale già predisposto. Essa è posta a fondamento delle eventuali variazioni tabellari che il dirigente intende apportare alla tabella vigente, anche facendo ricorso alla procedura d'urgenza, sulla base dell'analisi da lui effettuata.

4 - Redazione della proposta di tabella

4.1 - Le proposte di tabella vanno formulate dal Presidente della Corte di Appello sulla base delle segnalazioni dei dirigenti degli uffici giudiziari, che provvedono ad inserire i relativi dati nel modulo informatico standardizzato di cui all'allegato A.

4.2. - Prima di predisporre la segnalazione i dirigenti provvedono:

a raccogliere i contributi di tutti i magistrati dell'ufficio in apposite riunioni, dopo aver loro fornito tutti gli elementi di analisi di cui **al par.3 della presente Circolare**. Nei Tribunali Metropolitan (Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo) la riunione di tutti i magistrati dell'ufficio può essere sostituita con riunioni dei magistrati per settore (penale, civile e lavoro), e con una successiva riunione del dirigente dell'ufficio con i Presidenti di sezione e i coordinatori.

Deve essere garantita la consultazione con ogni mezzo idoneo dei magistrati in congedo per maternità o paternità ed in congedo parentale;

a chiedere al dirigente amministrativo di ciascun ufficio una relazione in ordine alle cause delle eventuali disfunzioni relative al settore di sua competenza;

a consultare, ove lo ritengano necessario, la Commissione Flussi di cui al par.10 per una più approfondita lettura dei dati relativi ai flussi ed alle pendenze.

4.3. - Nella segnalazione, cui **vanno allegati la relazione di cui alla lett.l) del precedente paragrafo** predisposta per la redazione della **Proposta Tabellare**, i dati di cui al medesimo paragrafo ed i verbali delle riunioni con i magistrati dell'ufficio svolte ai sensi del par. 4.2, i dirigenti degli uffici giudiziari danno conto dello svolgimento degli adempimenti suindicati.

4.4. - La proposta di tabella della Corte di Cassazione va formulata dal Primo Presidente della Corte, sentito il Presidente Aggiunto, sulla base delle **riunioni con i Presidenti di Sezione** e acquisito il parere formulato dal **Consiglio Direttivo** presso la Corte di Cassazione.

4.5 I Dirigenti devono provvedere alla convocazione delle riunioni con i magistrati dell'ufficio di cui al par.4.2:

entro il 1 ottobre 2008 nei Tribunali con un organico di magistrati pari o inferiore a dieci unità

entro il 15 ottobre 2008 nei Tribunali con un organico di magistrati pari o inferiore a quaranta unità

entro il 15 novembre 2008 nei Tribunali con un organico di magistrati superiore a quaranta unità e presso la Corte di Cassazione.

5. Interlocuzione con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Prima del termine ultimo previsto per la convocazione delle riunioni con i magistrati dell'ufficio ai sensi dei paragrafi 4.2 e 4.5, i Dirigenti richiedono al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati **della sede interessata dalla procedura tabellare** contributi sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio.

6. Esiti delle interlocuzioni preliminari

I Dirigenti degli Uffici Giudiziari danno conto dello svolgimento degli adempimenti di cui ai paragrafi 4 e 5 e motivano le ragioni per cui accolgono o rigettano le osservazioni formulate dai magistrati dell'ufficio o dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

7. - Deposito della proposta di tabella

7.1. - La proposta di tabella, unitamente all'originaria segnalazione del dirigente dell'ufficio interessato, con i contributi raccolti ai sensi dei par.4.2, 4.4. e 5 va inserita **nel modulo informatico standardizzato** e va depositata, in copia, nella cancelleria della Corte di Appello o della Corte di Cassazione entro il:

10 novembre 2008 per i Tribunali di cui al par.4.5 lett.a

25 novembre 2008 per i Tribunali di cui al par.4.5 lett.b

31 dicembre 2008 per i Tribunali di cui al par.4.5 lett.c e per la Corte di Cassazione

Copia della tabella, riguardante l'ufficio giudiziario che ha sede in località diversa da quella della Corte di Appello, deve essere depositata, entro i predetti termini, anche presso la cancelleria dell'ufficio interessato.

7.2. - Il Presidente della Corte d'Appello, nel quadro di un'auspicabile collaborazione per la soluzione di problemi organizzativi, invia copia della proposta tabellare **su supporto cartaceo** al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati **della sede interessata dalla procedura tabellare** per eventuali osservazioni da depositarsi entro il termine indicato al paragrafo 8.1. anche qualora il Presidente del Consiglio dell'ordine non si sia avvalso della facoltà di cui al par.5.

8. - Osservazioni sulla proposta tabellare

8.1. - Del deposito delle proposte tabellari deve essere data tempestiva comunicazione a tutti i magistrati degli uffici interessati, ivi compresi i magistrati in congedo di maternità o paternità ed in congedo parentale, i quali possono prenderne visione e presentare le loro osservazioni per iscritto, ovvero mediante posta elettronica, al Consiglio Giudiziario o, nel caso della Corte di Cassazione, **al Consiglio Direttivo presso la Corte** entro 10 giorni dalla comunicazione del deposito. Le osservazioni e deduzioni restano depositate ulteriori 5 giorni per consentire entro tale termine eventuali controdeduzioni.

8.2. La disciplina di cui al punto che precede si applica anche alle osservazioni formulate dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati ai sensi del par.7.2.

9. - Parere del Consiglio Giudiziario

9.1. - Decorsi i termini previsti dal paragrafo 8.1, il Presidente della Corte trasmette al Consiglio Giudiziario le proposte di tabelle degli uffici del distretto, unitamente alle eventuali osservazioni presentate.

9.2 - Al Consiglio Giudiziario compete, in ogni caso, autonomo potere istruttorio anche al fine di valutare la correttezza dell'analisi dei flussi posta a base **della Proposta Tabellare e dell'idoneità** di quest'ultima al raggiungimento degli obiettivi da perseguire.

A tal fine, presso il Consiglio Giudiziario opera la "Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze", come disciplinata dal paragrafo 10.

9.3 - Il Consiglio Giudiziario esprime motivato parere sulle proposte e sulle eventuali osservazioni e deduzioni presentate, **nonché, sentita la Commissione Flussi, in ordine alla correttezza dell'analisi dei flussi posta a base del programma organizzativo dell'ufficio e sull'idoneità della proposta tabellare al raggiungimento degli obiettivi da perseguire, anche in ragione dei risultati conseguiti nel biennio precedente**; in caso di opinioni non unanimi, dal verbale della seduta del Consiglio Giudiziario devono risultare le ragioni delle diverse conclusioni.

9.4 - Il Consiglio Giudiziario esprime il parere conclusivo sulla proposta tabellare entro 30 giorni dalla ricezione. Qualora accolga le osservazioni proposte ovvero ritenga di esprimere parere negativo, deve prima informarne il dirigente dell'ufficio interessato, il quale, entro 7 giorni dalla comunicazione, può modificare l'originaria proposta ovvero proporre osservazioni, che saranno esaminate dal Consiglio Giudiziario. Il parere conclusivo del Consiglio Giudiziario, inserito nel modulo informatico standardizzato, deve fare espresso riferimento ai pareri interlocutori intervenuti nell'iter di formazione della proposta.

9.5 - Il Presidente della Corte d'Appello, valutati il parere del Consiglio Giudiziario, contenente osservazioni o rilievi e le controdeduzioni del dirigente dell'ufficio, conferma ovvero modifica l'iniziale proposta tabellare, indicando le ragioni della decisione.

10 – La Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze

10.1 - La Commissione Flussi è composta:

nei Distretti **con un massimo di trecento magistrati professionali in pianta organica**, da almeno due componenti dello stesso Consiglio Giudiziario, da due magistrati per il settore civile, da due magistrati per il settore penale rispettivamente provenienti dagli uffici del distretto, nonché dai magistrati referenti distrettuali per l'informatica;

nei Distretti con oltre trecento magistrati professionali in pianta organica, da almeno due componenti dello stesso Consiglio Giudiziario, da tre magistrati per il settore civile, da tre magistrati per il settore penale rispettivamente provenienti dagli uffici del distretto, nonché dai magistrati referenti distrettuali per l'informatica.

La Commissione può avvalersi della collaborazione dell'Ufficio dei referenti distrettuali per l'informatica, del CISIA, dei magistrati referenti informatici dei singoli uffici designati ai sensi del par.67.3, dei magistrati eventualmente designati per la raccolta di dati per indagini statistiche finalizzate al monitoraggio nei singoli uffici, dei dirigenti degli uffici, dei dirigenti delle Cancellerie interessate e dei funzionari statistici.

10.2 – Ciascuna Commissione Flussi può elaborare un proprio regolamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Giudiziario presso cui opera, al fine di **disciplinare** la periodicità delle riunioni e il numero minimo di partecipanti necessario per la validità delle stesse.

Il regolamento deve risultare funzionale al lavoro della Commissione stessa e deve privilegiare soluzioni che offrano legittimità e flessibilità di lavoro.

Il Consiglio Giudiziario, nel designare i propri componenti partecipanti alla Commissione Flussi, ai sensi del par.10.1, indica tra loro il Presidente della Commissione stessa, al quale spetta la convocazione e il coordinamento dei lavori della Commissione, la formulazione dell'ordine del giorno e l'assegnazione delle pratiche ai relatori.

11. - Termini e modalità dell'invio al Consiglio Superiore della Magistratura della proposta di tabella e della documentazione allegata

11.1. - La proposta di tabella formulata dal Presidente della Corte d'Appello, corredata dalle eventuali osservazioni degli interessati e dal parere del Consiglio Giudiziario, deve essere inserita nel modulo informatico standardizzato immediatamente dopo l'esaurimento della procedura di cui ai paragrafi precedenti.

Per la Corte di Cassazione insieme alle eventuali osservazioni dei magistrati viene trasmesso il parere espresso dal Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione.

Contestualmente deve essere inviata l'ulteriore eventuale documentazione in allegato, nonché le osservazioni dei magistrati non inserite, e deve essere comunicato al Consiglio – mediante posta elettronica ovvero con altro mezzo - l'avvenuto completamento dell'attività di inserimento dei dati.

La competente Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura procede all'esame della proposta di tabella entro novanta giorni dall'inserimento nel modulo informatico standardizzato, fatte salve eventuali sospensioni del termine per esigenze di carattere istruttorio.

11.2. - Il Presidente della Corte di Appello deve allegare alla proposta di tabella: l'elenco dei magistrati (compresi i giudici onorari) presenti in servizio presso l'ufficio alla data del 30 ottobre 2008, indicando, altresì, separatamente quelli per i quali a detta data sia stato deliberato, e non ancora eseguito, il trasferimento in entrata o in uscita dall'ufficio con delibera pubblicata sul Bollettino, nonché le statistiche dell'ufficio. *12. - Adozione ed entrata in vigore delle tabelle*

12.1. - La tabella dell'ufficio è formata e diviene efficace con l'adozione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e del Decreto Ministeriale che la recepisce.

12.2. - Fino alla adozione della tabella ai sensi del paragrafo 12.1, resta in vigore la tabella precedentemente formata.

12.3. - All'esito della procedura tabellare, a ciascun magistrato deve essere data copia delle tabelle del proprio ufficio, così come approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Presidente della Corte d'Appello invia copia della Tabella approvata al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati **della sede interessata dalla procedura tabellare.**

13. - Periodo feriale

13.1. - I dirigenti degli uffici devono comunicare al Presidente della Corte di Appello il prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale, rispettivamente per ogni anno, entro il **20 aprile 2009, 20 aprile 2010 e il 20 aprile 2011.**

13.2. - Nella redazione del prospetto devono essere osservati i seguenti criteri:

- a) va evitata una ripartizione del periodo feriale con turni inferiori ad una settimana;
- b) la scelta dei magistrati in servizio nel periodo feriale va operata assicurando una equa rotazione, avuto riguardo anche ai turni previsti per le annualità precedenti, tra tutti i magistrati ed assicurando la presenza in servizio per ciascun settore di magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni che devono espletare nel

periodo feriale; per lo svolgimento di funzioni monocratiche penali restano fermi i limiti stabiliti dal paragrafo 39.4, 39.5 e 39.6;

c) il numero dei magistrati in servizio nel periodo feriale va determinato in misura tale da assicurare la funzionalità dell'ufficio;

d) i prospetti devono indicare, altresì, i magistrati che, in caso di astensione, ricusazione o impedimento di quelli destinati ad espletare servizio nel periodo feriale, sono chiamati a sostituirli.

13.3. - Il Presidente della Corte di Appello, ricevute le proposte indicate al paragrafo 13.1, elabora i prospetti feriali. Si applica la procedura prevista per la formulazione della proposta tabellare.

I prospetti, con il parere e la documentazione allegata, devono pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura, entro il 10 maggio **di ciascun anno**.

13.4. - Salvi i casi di imprescindibili esigenze di ufficio, non altrimenti fronteggiabili, è vietato il richiamo in servizio di magistrati non compresi nel prospetto feriale, né indicati ai sensi del 13.2, lett. d).

14. - *Proposta di modifica della tabella. Procedura per le variazioni tabellari*

14.1. - Il Presidente della Corte di Cassazione ed il Presidente della Corte di Appello, nel corso del triennio di efficacia della tabella, possono formulare proposte di variazione tabellare, **seguendo tutte le fasi della procedura ordinaria prevista dai par. 4 e ss. della presente Circolare, ivi compresa la necessaria interlocuzione, rispettivamente, con il Consiglio Direttivo e con il Consiglio Giudiziario.**

14.2. - Le proposte di modifica, salvo che non ricorrano i presupposti per l'immediata esecutività, devono essere raggruppate secondo progetti organici redatti ogni sei mesi, anche al fine di favorire la partecipazione dei magistrati interessati alle iniziative di formazione professionale di cui al paragrafo 62.6.

14.3. - **Contro i provvedimenti adottati in violazione delle direttive e delle delibere consiliari in materia tabellare, i magistrati interessati, entro 10 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza, possono proporre osservazioni al Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio Superiore, eventualmente sentiti i magistrati interessati ed acquisito il parere del Consiglio Giudiziario, decide al riguardo nel termine più sollecito possibile.**

15. - *Provvedimenti urgenti di modifica della tabella*

15.1. - I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali ed in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica tabellare con riguardo alla assegnazione dei magistrati ai settori o alle sezioni, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano. I provvedimenti adottati in via di urgenza sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare.

15.2. - Il provvedimento di variazione tabellare urgente è immediatamente comunicato ai magistrati interessati, che possono proporre osservazioni entro 7 giorni, ed al Presidente della Corte di Appello.

Il provvedimento, le eventuali osservazioni formulate ed il parere del Consiglio Giudiziario devono essere trasmessi entro il termine di 15 giorni dall'adozione al Consiglio Superiore della Magistratura.

Decorso tale termine il Presidente della Corte di Appello provvede, comunque, alla trasmissione **dei provvedimenti urgenti e delle eventuali osservazioni**, con riserva di inviare immediatamente il parere del Consiglio Giudiziario non ancora espresso. **II**

Consiglio Superiore, eventualmente sentiti i magistrati interessati, decide al riguardo nel termine più sollecito possibile.

15.3 - I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali ed in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica tabellare con riguardo all'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici che li compongono, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano. Tali provvedimenti, adottati in via di urgenza, sono esecutivi dal momento in cui il Consiglio Giudiziario esprime parere favorevole all'unanimità e sempre che non siano state presentate osservazioni nel termine ordinario di dieci giorni, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare.

Se non ricorrono entrambe le condizioni l'esecutività del decreto è regolata dal par.14 della presente Circolare.

16. - Inoltro dei provvedimenti tabellari al Consiglio Superiore della Magistratura

16.1. – Devono essere immediatamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione, e pervenire entro quindici giorni dall'emissione dei relativi decreti, corredati del parere del Consiglio Giudiziario e delle eventuali osservazioni dei magistrati interessati, i seguenti atti:

le variazioni tabellari in via d'urgenza adottate nel corso del biennio;

i decreti di applicazione e i decreti di supplenza limitatamente ai casi previsti dalla presente Circolare.

17. - Osservanza delle direttive in materia tabellare

17.1. - L'osservanza delle direttive e delle delibere in materia tabellare adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nonché delle modalità e dei termini del procedimento di formazione tabellare costituisce dovere di ogni dirigente.

17.2. - I provvedimenti che assumono rilievo sotto il profilo organizzativo e tabellare, come pure il rispetto dei termini e delle modalità del procedimento tabellare, sono valutati in occasione del conferimento di uffici direttivi e semidirettivi e di delibere di tramutamento o relative alla valutazione della professionalità.

17.3. - Fermo restando quanto previsto dalle Circolari consiliari in materia di fascicoli personali dei magistrati, i provvedimenti adottati in violazione delle direttive e delle delibere consiliari in materia tabellare possono formare oggetto di segnalazione ai titolari dell'azione disciplinare ed essere valutati anche al fine dell'eventuale adozione del provvedimento di trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2, r.d.lgs. n. 511 del 1946.

Capo III

Organizzazione degli uffici giudicanti di merito.

18. – Organizzazione dell'ufficio. Ripartizione dei magistrati tra i settori civile e penale

18.1. - L'eventuale organizzazione dell'ufficio in sezioni è stabilita nella tabella dell'ufficio.

18.2. - I magistrati devono essere ripartiti tra settore civile e settore penale secondo le esigenze determinate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari, come esaminate nella relazione organizzativa generale dell'ufficio. Rimane ferma la necessità di considerare autonomamente, sotto il profilo organizzativo, il settore relativo alle controversie di lavoro.

19. - Numero e dimensionamento delle sezioni

19.1. - La costituzione di ogni sezione del tribunale ordinario, fatta eccezione per la sezione GIP/GUP, richiede l'assegnazione di non meno di cinque giudici, escluso il Presidente di Sezione, ex art. 46, quinto comma, O.G.

19.2. - Ferma restando detta condizione, per tutti gli uffici la determinazione del numero delle sezioni e dei magistrati assegnati a ciascuna sezione va effettuata tenendo conto delle particolari situazioni di ciascun ufficio, allo scopo di assicurare l'efficienza dell'organizzazione, nell'osservanza delle direttive stabilite nella presente circolare e specificamente:

a) della possibilità, derivante dalla normativa sulle tabelle infradistrettuali, di disporre in via ordinaria l'assegnazione congiunta di magistrati a più uffici aventi la medesima competenza.

b) della possibilità di disporre l'assegnazione congiunta dei magistrati ad una o più sezioni distaccate ed alla sede principale e, quindi, della necessità di accertare che i carichi di lavoro presso le prime, anche in considerazione del numero e della natura degli affari trattati, richiedano effettivamente la presenza esclusiva e continuativa di uno o più magistrati;

c) della possibilità di avvalersi dell'apporto collaborativo dei magistrati onorari nei limiti e per le attività previste dal paragrafo 61. In deroga a quanto previsto dal par.19.1, per gli uffici di più ridotte dimensioni sono possibili, purché giustificate da concrete e motivate esigenze di funzionalità del servizio, sezioni composte da cinque magistrati compreso il presidente.

19.3. - I Presidenti delle Corti d'Appello devono convocare apposite riunioni con i dirigenti degli uffici compresi nella tabella infradistrettuale, al fine di disporre in via ordinaria l'assegnazione congiunta prevista nella lettera a) del comma che precede e devono dare atto nella proposta tabellare dell'esito di tali riunioni.

In via generale va privilegiato l'istituto della coassegnazione infradistrettuale per la trattazione, nel settore civile, della materia del lavoro, del fallimento, della materia tutelare e delle esecuzioni, nonché, nel settore penale, per la trattazione degli affari di competenza dell'ufficio GIP/GUP e del riesame.

19.4. - Con riguardo alle sezioni distaccate di Tribunale, i dirigenti degli uffici, qualora segnalino la necessità di disporre l'assegnazione di uno o più magistrati in via esclusiva presso una sezione distaccata, devono documentare con adeguati prospetti statistici, comparandoli con i criteri di ripartizione del carico di lavoro attribuito ai magistrati destinati alla sede principale, le ragioni della scelta.

19.5. - Nell'assegnazione dei magistrati alle sezioni distaccate i dirigenti degli uffici devono destinare gli stessi, avuto riguardo ai relativi carichi di lavoro, esclusivamente al settore civile o al settore penale, eventualmente in coassegnazione con la sede centrale o altra sede distaccata.

20. - Criteri organizzativi delle sezioni

20.1. - La ripartizione del lavoro tra le sezioni deve essere ispirata alla scelta di moduli organizzativi che, nell'osservanza delle direttive stabilite nella presente Circolare, tengano conto della particolarità delle situazioni dei singoli uffici e siano dirette ad assicurarne funzionalità ed efficienza.

20.2. - L'attribuzione di affari sia civili sia penali ad una stessa sezione è possibile soltanto nei casi nei quali il numero dei procedimenti sia tale da non giustificare la trattazione esclusiva di una soltanto delle due materie.

20.3. - I magistrati delle sezioni penali e delle sezioni civili devono essere destinati a svolgere sia funzioni collegiali che monocratiche nei modi e nelle forme richiesti dal

Documento Organizzativo Generale, salvo che esigenze organizzative, da motivare espressamente, ravvisabili esclusivamente in uffici di piccole o medie dimensioni, o specifiche esigenze personali- da valutarsi in concreto- relative alle particolari condizioni soggettive ed oggettive di cui al paragrafo 45.1. impongano una soluzione diversa.

La destinazione dei magistrati al settore penale resta regolata dai paragrafi 39.4, 39.5 e 39.6.

20.4. - Gli affari di cui al D.lgs n. 286/1998 tuttora di competenza del giudice ordinario, salve eventuali ripartizioni di competenza per materia, debbono essere concentrati presso un'unica sezione o in capo a specifici magistrati.

La proposta tabellare deve, in ogni caso, espressamente indicare le modalità per assicurare lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali tra i magistrati assegnatari della materia.

21. – Specializzazione delle Sezioni di Tribunale e di Corte d'Appello

21.1. – **Nell'organizzazione degli uffici va favorito, oltre alla naturale ripartizione tra il settore civile e quello penale, l'affinamento di competenze specialistiche per materie omogenee e predeterminate. Tali competenze specialistiche sono funzionali alla corretta applicazione della disciplina prevista dall'art.19 del D.Lvo 160 del 2006 ed al relativo Regolamento del CSM 13 marzo 2008 in materia di permanenza massima nel medesimo incarico.**

21.2 – **Per il perseguimento dei fini indicati al par.21.1, la costituzione di sezioni specializzate risulta essere il modello organizzativo più adeguato per garantire più qualificate professionalità, tale da rendere più efficace e celere la risposta all'istanza di giurisdizione.**

21.3 – **I Tribunali organizzati in più sezioni civili e/o in più sezioni penali devono prevedere modelli di specializzazione che accorpino materie in base ad aree omogenee, secondo le indicazioni della presente Circolare**

21.4 – **Per i Tribunali nei quali il numero di sezioni presenti per ciascun settore non consente l'accorpamento in base ad aree omogenee deve essere comunque attuata la specializzazione per gruppi di materia.**

21.5 – **I criteri indicati nei precedenti par.21.3 e 21.4 si applicano anche alle Corti d'Appello.**

22 - Specializzazione interna delle Sezioni di Tribunale

22.1- **Nei Tribunali organizzati con una sola sezione civile ed una sola sezione penale, oltre la sezione G.I.P./G.U.P., è possibile istituire singoli ruoli specializzati cui sono attribuite specifiche materie, purchè l'analisi dei flussi lo consenta.**

In tale ipotesi, alla scadenza del termine di permanenza massimo nella medesima posizione tabellare di cui al par.49, è possibile la permanenza all'interno della stessa sezione a condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almeno per il 60 % del carico, in modo tale da determinare un effettivo e prevalente cambiamento della specializzazione che, compatibilmente con l'analisi dei flussi, deve essere tendenzialmente il più ampio possibile.

23 - Sezione lavoro. Magistrati destinati alla trattazione delle cause di lavoro

23.1. – **Presso i Tribunali che hanno un organico di giudici del lavoro non inferiore a cinque magistrati può essere istituita una autonoma sezione civile per la trattazione in via esclusiva della materia lavoro.**

23.2. – **In tutti gli altri casi, i magistrati titolari delle relative funzioni devono essere destinati ad una sezione alla quale sono assegnati esclusivamente affari civili; le**

proposte tabellari devono, in tal caso, prevedere criteri di assegnazione degli affari in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria, che assicurino le condizioni di gestione separata dei ruoli con autonoma previsione delle udienze per la trattazione delle relative controversie.

24. - Sezione addetta alla materia della famiglia e dei diritti della persona

24.1. - In tutti i casi nei quali il numero dei magistrati assegnati all'ufficio ed il numero degli affari giudiziari lo **consente**, deve essere istituita una sezione per la trattazione dei procedimenti relativi alle persone e ai rapporti di famiglia, con eventuale subspecializzazione per la trattazione delle materie di competenza del giudice tutelare.

I magistrati preposti alla sezione specializzata di cui al presente paragrafo partecipano in misura ridotta, rispetto agli altri componenti della sezione, alle assegnazioni ordinarie.

25 – Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale

25.1. - Presso i Tribunali e le Corti d'Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia **opera** la sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale per le materie previste dall'art. 3 d.l. n.168/2003.

25.2. - **La sezione è composta da** almeno 6 magistrati, di cui 5 giudici e un presidente di sezione. Qualora alla sezione non sia destinato un presidente di sezione, **deve** essere destinato un organico non inferiore a sei giudici e l'organizzazione del lavoro è attribuita ad un magistrato ad essa assegnato, designato, ai sensi del par.36 della presente Circolare, nella proposta di tabella.

25.3. - Nei Tribunali e nelle Corti nei quali il numero degli affari giudiziari lo consente, deve essere istituita una sezione **che si occupa** in via esclusiva degli affari di competenza della sezione specializzata. La destinazione in via esclusiva può riguardare anche solo parte dell'organico della sezione e comunque per un numero di magistrati sufficiente alla formazione di almeno un collegio.

Nei casi in cui non può essere applicata **tale** direttiva, i magistrati destinati alla sezione sono assegnati anche ad altra sezione o sezioni dell'ufficio.

25.4. - L'attribuzione di ulteriori competenze ai giudici assegnati alle sezioni specializzate **deve**, in ogni caso, essere commisurata all'esigenza di evitare ritardi nella definizione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale. A tale risultato si può pervenire modificando le eventuali competenze attualmente attribuite ai singoli magistrati ovvero ripartendo tra altre sezioni dell'ufficio una o più materie assegnate alla sezione civile alla quale sono assegnati i magistrati destinati alla sezione specializzata.

25.5. - Nelle proposte tabellari relative agli uffici con minore contenzioso, la trattazione degli affari può, in via preferenziale, essere ripartita tra i due collegi, con individuazione di quello competente, in via esclusiva, dei ricorsi e delle domande e quello competente per il contenzioso in sede di reclamo.

26. - Sezione GIP/GUP

26.1. - La sezione GIP/GUP deve essere istituita in tutti i tribunali organizzati in almeno due sezioni.

26.2. – La sezione GIP/GUP può essere diretta da un Presidente di Sezione indicato in via tabellare anche al di fuori delle ipotesi di cui alla tabella A allegata alla legge n. 884 del 22 luglio 1973 quando viene destinato ad essa un organico di almeno 5 giudici, compreso il Presidente.

La sezione GIP/GUP, nei casi nei quali non è diretta da un Presidente di Sezione, è coordinata da un magistrato designato ai sensi del successivo paragrafo 36.

26.3. – Alle sezioni GIP/GUP dei tribunali, per assicurarne la piena funzionalità tenuto conto, in particolare, dei compiti gravanti sul tribunale capoluogo del distretto e delle attuali competenze del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell’udienza preliminare, deve comunque essere assegnato un numero di magistrati adeguato alle esigenze e in ogni caso non inferiore ad un terzo rispetto al numero di magistrati previsti in organico presso la relativa Procura della Repubblica e ad un decimo rispetto all’organico dell’intero tribunale. Tale percentuale dovrà essere maggiorata in misura non inferiore ai 2/5 rispetto all’organico della Procura per gli uffici del tribunale capoluogo del distretto presso il quale opera la direzione distrettuale antimafia, e ciò al fine di assicurare la massima celerità nella trattazione dei procedimenti ex art 51, 3 bis c.p.p.

I dirigenti degli uffici **devono** espressamente motivare le ragioni per le quali non ritengono sussistere le condizioni per procedere a tale incremento.

Il dimensionamento della sezione GIP/GUP deve tenere espressamente conto del rapporto con il carico di lavoro dei giudici del dibattimento, avuto riguardo in particolare al numero di definizioni di procedimenti nel corso della fase delle indagini preliminari o all’esito dell’udienza preliminare.

Ai magistrati destinati alla sezione GIP/GUP. non devono essere assegnate funzioni di giudice del dibattimento, salvi i casi di oggettiva impossibilità di provvedere altrimenti, da motivare con indicazione espressa delle ragioni che non permettono di adottare una diversa soluzione.

26.4. – Per la destinazione dei magistrati alla sezione GIP/GUP valgono le limitazioni previste dal successivo paragrafo 39.

26.5. - La sezione o l’ufficio del giudice per le indagini preliminari e per l’udienza preliminare non può essere articolata componendo la sezione o l’ufficio con ruoli separati per le funzioni del giudice per le indagini preliminari e quelle del giudice dell’udienza preliminare.

27. - Tribunale del Riesame

27.1. - Le proposte tabellari dei Tribunali capoluogo del Distretto di Corte d’Appello devono indicare la sezione o le sezioni del tribunale incaricate della decisione sulle richieste di riesame e appello delle misure cautelari personali o reali(artt. 309, 310, 312 bis e 324 c.p.p.).

27.2. - I criteri organizzativi della sezione devono mirare a permettere la formazione di più collegi - in modo che ne facciano parte a rotazione tutti i magistrati assegnati alla sezione - nonché ad evitare possibili situazioni di incompatibilità.

27.3. - Nel rispetto della direttiva stabilita nel paragrafo che precede, le proposte tabellari debbono prevedere l’istituzione di una sezione autonoma, composta da magistrati non addetti ad altre sezioni penali o alla sezione GIP/GUP, alla quale sono attribuite le richieste di riesame e di Appello.

Ove la dimensione dell’ufficio e la concreta situazione dell’organico non consentono l’istituzione di una sezione autonoma, l’attribuzione di tali richieste a più sezioni ovvero a più collegi, **deve** avvenire secondo un criterio di rotazione e con eventuale esonero dal lavoro ordinario, concentrando, ove possibile, in capo al medesimo collegio tutti i ricorsi relativi al medesimo procedimento e garantendo in ogni caso che il giudice chiamato a decidere l’impugnazione avverso le ordinanze cautelari non faccia parte del collegio del dibattimento.

27.4. - Alle eventuali carenze di organico cui non può sopperirsi mediante ricorso alle tabelle infradistrettuali od ai magistrati distrettuali, è possibile far fronte con provvedimenti di applicazione endodistrettuale che dovranno essere adottati nell'osservanza delle direttive fissate ai capi XI e XIII e dei seguenti criteri:

a) i magistrati da applicare devono essere individuati preferibilmente tra quelli addetti al settore penale e che sono in servizio presso gli uffici con più basso carico di lavoro **con esclusione dei magistrati che svolgono funzioni di GIP/GUP**;

b) la scelta deve essere effettuata seguendo principi di rotazione ed evitando situazioni di incompatibilità.

Il ricorso ad applicazioni endodistrettuali ed a supplenze, secondo i criteri appena indicati, è possibile anche nel caso in cui i magistrati appartenenti ad un ufficio giudicante versino in condizione di incompatibilità *ex art. 34 c.p.p.*, allo scopo di consentire la celebrazione dei dibattimenti nella sede giudiziaria competente.

28. - Composizione del Collegio di cui all'art. 1 legge cost. 16.1.1989 n. 1

28.1. - Nella proposta tabellare relativa al tribunale del capoluogo di ogni distretto di Corte d'Appello, deve essere indicata la composizione del collegio previsto dall'art. 7, L. Cost. 16 gennaio 1989, n. 1, sia per la opportuna presa d'atto di tale composizione da parte del Consiglio, sia per poter valutare la ripartizione dei carichi di lavoro tra i magistrati del distretto.

28.2. - Al sorteggio per la costituzione di detto collegio debbono partecipare tutti i magistrati in servizio nel distretto (ivi compresi i magistrati dei tribunali per i minorenni e quelli dei tribunali di sorveglianza), che hanno almeno la seconda valutazione di professionalità o superiore ad essa, con funzioni direttive, semidirettive e di giudice, mentre ne restano esclusi i magistrati addetti alle procure della Repubblica.

28.3. - Il sorteggio deve essere unico sia per i titolari che per i supplenti, in modo che ai primi tre estratti, tra i quali deve essere scelto il Presidente, sia assegnata la funzione di titolare, ed ai successivi quella di supplente.

28.4. - L'ordine delle supplenze deve seguire quello delle estrazioni, e non quello dell'anzianità dei magistrati.

28.5. - In caso di trasferimento, morte o cessazione dal servizio di uno dei magistrati (titolare o supplente) componenti il collegio, si procede alla sostituzione mediante un nuovo sorteggio, da tenersi immediatamente dopo la data di effettiva vacanza.

28.6. - Il carico ordinario di lavoro dei magistrati chiamati a comporre il collegio previsto dall'art. 7, l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, deve essere ridotto ogni qualvolta si ha motivo di ritenere che, in concreto, esso possa interferire con lo svolgimento delle funzioni inerenti a tale incarico.

29. - Sezioni stralcio

29.1. - Sino ad esaurimento della relativa attività, la sezione stralcio è diretta da un Presidente di sezione o da un magistrato titolare di un incarico di direzione ai sensi del successivo paragrafo 36, designati avendo riguardo esclusivamente al criterio attitudinale.

29.2. - I magistrati indicati al paragrafo che precede non possono essere esonerati dal lavoro giudiziario e ad essi possono essere assegnate cause di vecchio rito esclusivamente nel caso di vacanze nell'organico dei giudici aggregati, dovendo altrimenti essere destinati a trattare affari di nuovo rito.

29.3. - Le applicazioni e le supplenze dei magistrati professionali alle sezioni stralcio, con funzioni diverse da quelle di Presidente, devono essere evitate o proporzionalmente ridotte in tutti i casi in cui il numero di controversie affidate a tali sezioni consenta la

previsione di una loro definizione, per il tramite dei soli giudici onorari aggregati, **allo stato ancora in servizio.**

29.4. - I giudici onorari aggregati non possono far parte dei collegi chiamati a decidere sui reclami in materia cautelare, sulle istanze di ricusazione e sui provvedimenti di estinzione ex art. 178 c.p.c.. I reclami avverso i provvedimenti cautelari emessi dal giudice aggregato devono essere attribuiti alla sezione del tribunale che si occupa della stessa materia e, negli uffici non organizzati in sezioni, ad un collegio del quale non può far parte il giudice aggregato.

29.5. - In caso di vacanze nell'organico dei giudici onorari aggregati, allo scopo di assicurare il funzionamento della sezioni stralcio, alla stessa **vanno** assegnati, con provvedimento di variazione tabellare, anche a tempo parziale e per un periodo limitato, giudici ordinari, previo interpello, non essendo possibile stabilire congelamenti dei ruoli di udienza. Le proposte tabellari devono contenere precise indicazioni in ordine alle pendenze delle sezioni stralcio ed indicare il programma di esaurimento delle cause, **le modalità e i termini per la definizione prioritaria degli eventuali procedimenti residui, secondo le ordinarie previsioni tabellari.**

29.6. - Nella proposta di tabella del tribunale devono essere indicati i giudizi civili in corso già pendenti alla data del 30 aprile 1995 davanti al pretore che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge 16 dicembre 1999 n. 479, sono stati attribuiti alle sezioni stralcio e va dato atto dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni stabilite dal comma 2 dell'art. 4, della Legge 16 dicembre 1999 n. 479.

29.7. - L'organizzazione del lavoro della sezione stralcio è altresì disciplinata dalle direttive contenute nelle circolari consiliari 10 giugno 1998 e 29 ottobre 1998, in quanto compatibili con la presente circolare.

30. - Sezioni distaccate

30.1. - La fissazione del numero dei magistrati destinati alle sezioni distaccate deve tenere conto del numero dei procedimenti pendenti, della natura degli affari e dell'urgenza della loro trattazione e dell'esistenza o meno dell'esigenza di assicurare la presenza continuativa di uno o più magistrati. Sulla scorta di detti parametri e in considerazione della delimitazione degli affari trattati presso dette sezioni ex art. 48-quater O.G., le proposte tabellari devono indicare:

- a) i magistrati assegnati alla sezione distaccata in via esclusiva, a tempo pieno;
- b) i magistrati assegnati congiuntamente, a tempo parziale, a più sezioni distaccate;
- c) i magistrati assegnati congiuntamente, a tempo parziale, alla sede centrale e presso una o più sezioni distaccate.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c), le proposte tabellari devono precisare, tenuto conto della prevalenza dell'impiego, quale sia la sede ordinaria di servizio dei magistrati ai sensi dell'art. 209-bis O.G., e quali le funzioni loro attribuite.

In ogni caso l'assegnazione esclusiva o congiunta alle sezioni distaccate deve essere disposta secondo la previsione del par.19.5.

30.2. - Per l'assegnazione dei magistrati al settore penale nelle sezioni distaccate trova applicazione il successivo paragrafo 39.

30.3. - Le tabelle di composizione degli uffici di tribunale devono tener conto dei riferimenti territoriali imposti dalla presenza delle sezioni distaccate, indicando il numero dei magistrati necessario per ciascuna sezione.

Alle proposte devono essere allegati opportuni prospetti statistici che, tenendo conto dei procedimenti pendenti, delle sopravvenienze, degli affari devoluti per legge in particolari materie alla sede centrale, delle sezioni stralcio esistenti e dell'organico

complessivo dell'ufficio, valgono a giustificare la ripartizione dei magistrati tra sede centrale e sezioni distaccate, ed il numero di magistrati assegnati a quest'ultimo.

31. - Direttive riguardanti la Corte di Appello: sezione competente sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e per l'espletamento delle funzioni concernenti procedimenti a carico di imputati minorenni.

31.1. - Per le corti di Appello le proposte tabellari devono indicare la sezione che giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni ed alla quale sono attribuite le altre funzioni previste dal codice di procedura penale nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

31.2. - Alle sezioni previste dal par.31.1, in applicazione dell'art. 4, D. Lgs. n. 272/89, devono essere assegnati, ove possibile, magistrati che hanno acquisito una specifica preparazione ed esperienza nella materia, scelti tra coloro i quali hanno svolto attività presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare.

31.3. - Le sezioni disciplinate nel presente paragrafo devono trattare in via esclusiva la materia in esame e, soltanto qualora il carico di lavoro non giustifica detta attribuzione esclusiva, ad esse vanno assegnati ulteriori affari che siano connessi con le materie dei minori e della famiglia, comprendendo in quest'ultima le separazioni ed i divorzi.

31.4. - I magistrati di tali sezioni vengono altresì impiegati per comporre i collegi penali.

32. - Sezione o collegi incaricati della trattazione dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (Equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo).

32.1. - I ricorsi di cui agli articoli 3 e segg. della L. 24 marzo 2001, n. 89 debbono essere trattati, preferibilmente, presso un'unica sezione o dai medesimi collegi, che debbono essere espressamente indicati nelle proposte tabellari.

32.2. - La proposta tabellare deve, in ogni caso, espressamente indicare le modalità per assicurare lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali tra i magistrati assegnatari della materia.

Capo IV

Magistrati con funzioni direttive e semidirettive. Organizzazione del lavoro delle sezioni

33. - Compiti dei Presidenti di Corte di Appello e dei Presidenti di Tribunale

33.1. - I Presidenti di Corte d'Appello ed i Presidenti di Tribunale dirigono gli uffici ed esercitano tutte le attribuzioni previste dalla legge.

33.2. - Nella proposta tabellare deve essere indicata, specificandone entità ed impegno, l'attività giudiziaria riservata ai Presidenti di Corte d'Appello ed ai Presidenti di Tribunale.

33.3. - Il Presidente del Tribunale, se l'ufficio è organizzato in sezioni, ha la facoltà di riservare a se stesso la direzione di una sezione predeterminata e/o la presidenza di collegi **qualora ciò sia compatibile con le funzioni direttive. Nel caso in cui il Presidente eserciti tale facoltà, nella proposta tabellare deve essere indicata la quota di lavoro attribuitagli, tale da essere congrua e compatibile con le funzioni direttive.**

Nella proposta tabellare devono essere predeterminati i collegi e le udienze della sezione che i presidenti dei tribunali intendono presiedere.

33.4 - Nei tribunali organizzati in sezioni, le proposte tabellari devono altresì indicare **quali delle attività di direzione dell'ufficio di cui all'art. 47 O.G. il Presidente del Tribunale intenda esercitare direttamente e per quali, invece, ritenga di farsi**

coadiuvare dai Presidenti di Sezione ai sensi dell'art. 47 quater, secondo comma O.G., con specifico incarico di coordinamento conferito ai sensi del paragrafo 35.

33.5. – L'esercizio della delega da parte del Presidente del Tribunale, ove consentito, deve avvenire con provvedimento motivato, adottato secondo criteri di razionalità organizzativa e con salvaguardia delle esigenze di specializzazione.

33.6. - Con riguardo alle funzioni presidenziali in materia di famiglia, il Presidente del Tribunale, qualora ritenga di delegare altro magistrato dell'ufficio, designa il Presidente di Sezione a cui è attribuita la materia.

L'attribuzione della delega ad altri magistrati dell'ufficio diversi dal presidente di sezione può essere adottata solo in subordine e per il tempo necessario a far fronte a situazioni eccezionali e contingenti, garantendo le modalità necessarie ad assicurare il coordinamento con gli altri giudici assegnati al settore.

33.7. – **I Presidenti di Tribunale e di Corte d'Appello possono farsi coadiuvare da magistrati che collaborano a specifiche attività presidenziali non espressamente riservate ai Presidenti di Sezione ovvero che questi dichiarano di non poter espletare.**

Il numero dei magistrati collaboratori deve essere rigorosamente rapportato alle dimensioni dell'ufficio di Tribunale o di Corte d'Appello.

La nomina deve avvenire con decreto motivato, previo interpello tra i magistrati dell'ufficio, seguendo la procedura tabellare. La motivazione deve dar conto delle esigenze dell'ufficio che sottendono al conferimento di compiti specifici, delle ragioni per

le quali non è possibile attribuire tali compiti ad un Presidente di Sezione nonché dei criteri seguiti nella scelta.

33.8. – Non è consentita alcuna forma di esonero dal lavoro giudiziario per i magistrati collaboratori.

34. - Presidenti di Sezione di Corte di Appello

34.1. – L'assegnazione di più Presidenti di Sezione ad una stessa sezione può essere ammessa solo quando tutte le sezioni, civili e penali, abbiano un presidente e la presenza di più presidenti trovi giustificazione in base al numero dei magistrati addetti alla sezione e alla natura e quantità della materia trattata.

34.2. – L'assegnazione allo stesso magistrato della presidenza di più sezioni può essere giustificata solo quando non sia possibile assegnare un presidente a ciascuna sezione.

34.3. - La proposta tabellare deve indicare il lavoro giudiziario cui i Presidenti di Sezione debbono necessariamente concorrere, con la precisazione che ai medesimi deve essere assegnato un carico di lavoro nella misura di almeno la metà degli affari assegnati ai magistrati della sezione.

34.4 – Le disposizioni di cui al successivo par. 35 si applicano, in quanto compatibili, anche ai Presidenti di Sezione di Corte d'Appello.

35. - Presidente di Sezione del Tribunale

35.1. – Il Presidente di Sezione svolge i compiti stabiliti dall'art. 47-*quater*, O.G., e, in particolare: svolge il lavoro giudiziario; sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari; distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione; coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla sezione; collabora con il Presidente del Tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio **anche per il raggiungimento degli obiettivi del Documento Organizzativo Generale.**

35.2. – Le proposte tabellari – qualora il Tribunale sia organizzato in sezioni e anche nell'ipotesi in cui all'ufficio sia assegnato un solo presidente di sezione – debbono specificamente indicare gli incarichi di coordinamento conferiti ai presidenti di sezione, consistenti:

- a) nella direzione di più sezioni che trattano materie omogenee;
- b) nel coordinamento di uno o più settori dei servizi o di gestione del personale;
- c) in ogni altra attività collaborativa in tutti i settori nei quali essa è ritenuta opportuna.

35.3. – Ad una stessa sezione non può essere assegnato più di un presidente di sezione.

35.4. – Qualora al Tribunale siano assegnati più Presidenti di Sezione, il conferimento degli incarichi di coordinamento ad uno o più di essi deve essere adeguatamente motivato con l'espressa indicazione degli elementi oggettivi che comprovano le attitudini e le capacità organizzative di quelli designati.

35.5. – Qualora non siano conferiti detti incarichi ai presidenti di sezione, la proposta di tabella deve comunque indicare le modalità con le quali viene realizzata la collaborazione con detti magistrati, in particolare per verificare l'andamento dei servizi all'interno di ciascuna sezione, allo scopo di accertare eventuali disfunzioni o carenze di produttività, per apportare gli opportuni correttivi interni di carattere organizzativo e per raccogliere tutte le proposte utili per il miglioramento del servizio.

35.6. – Il Presidente del Tribunale designa il magistrato destinato a presiedere l'ufficio in caso di sua mancanza o impedimento preferibilmente tra i Presidenti di Sezione.

La designazione deve avvenire previo interpello e con provvedimento motivato che dia conto delle disponibilità acquisite e della valutazione comparativa effettuata

con riferimento specifico ai requisiti attitudinali, precisando, qualora la scelta non ricada su uno dei Presidenti di Sezione, le ragioni che l'hanno determinata. In ogni caso il Presidente può designare anche un magistrato che non ha aderito all'interpello qualora se ne ravvisi la necessità nell'interesse dell'ufficio, da indicare espressamente nella motivazione del decreto di nomina.

La designazione ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del capo dell'ufficio e sino alla nomina del nuovo dirigente.

35.7. – La proposta tabellare deve indicare il lavoro giudiziario cui i Presidenti di Sezione debbono necessariamente concorrere, con la precisazione che ai medesimi dovrà essere assegnato un carico di lavoro nella misura di almeno la metà degli affari assegnati ai magistrati della sezione.

35.8. - La proposta tabellare deve indicare le modalità organizzative con le quali i Presidenti di Sezione intendono realizzare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno delle sezioni e verificare l'andamento del servizio, allo scopo di raccogliere suggerimenti ed approntare i più opportuni rimedi. **Ferma restando la facoltà di individuare le modalità più opportune per attuare detti scopi, deve essere realizzato comunque un incontro tra i magistrati assegnati alla sezione con cadenza almeno bimestrale, dandone tempestiva comunicazione al dirigente dell'ufficio, al quale deve essere inviata una relazione sull'esito delle riunioni con allegati i relativi verbali. Il Presidente cura la trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura di tali verbali entro il 20 dicembre di ciascun anno.**

35.9. – La proposta tabellare deve altresì indicare la sezione o le sezioni della sede centrale alle quali faranno riferimento i magistrati che operano stabilmente presso le sezioni distaccate per il soddisfacimento dei fini di cui al paragrafo 35.8.

35.10. - Per le sezioni GIP di cui alla tabella A allegata alla legge n. 884 del 22 luglio 1973 la proposta tabellare deve indicare il lavoro giudiziario cui il Presidente della sezione ed il Presidente Aggiunto debbono necessariamente concorrere, ferma restando la possibilità di riduzione nei limiti di cui al **punto 35.7**. Analoga disposizione si applica anche ai magistrati coordinatori delle sezioni in cui siano assegnati almeno altri cinque magistrati ove ciò sia giustificato da oggettive e motivate esigenze di servizio.

Nella determinazione del lavoro giudiziario **dei magistrati sopra indicati** può essere prevista l'attribuzione di singole tipologie di affari, ove ciò risponda ad esigenze organizzative e di miglior funzionalità della sezione, nonché lo svolgimento di compiti di supplenza o sostituzione di magistrati temporaneamente assenti od impediti.

La proposta tabellare deve indicare espressamente anche i necessari compiti collaborativi nella direzione della sezione attribuiti al Presidente aggiunto con specifiche deleghe aventi ad oggetto definite materie.

36. - Incarichi di direzione delle sezioni di tribunale

36.1. - Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di Presidente di sezione, ovvero nei casi nei quali la sezione non è diretta da un Presidente di sezione, l'organizzazione del lavoro è attribuita ad un magistrato ad essa assegnato, designato nelle proposte di tabella.

36.2. – La scelta del magistrato incaricato della direzione della sezione deve essere effettuata avendo riguardo, in principalità, alle attitudini e al merito e, in via residuale, all'anzianità nel ruolo.

36.3. - Le attitudini ed il merito devono essere motivate con riferimento alla quantità e qualità del lavoro svolto; alla puntualità e diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell'osservanza dei propri doveri; alla disponibilità a far fronte alle esigenze

dell'ufficio, valutando quindi la possibile incidenza negativa su di esso dell'eventuale svolgimento di attività extragiudiziarie autorizzate; all'approfondimento della materia ordinamentale e dell'organizzazione desunta anche dalla partecipazione a corsi di studio e da pubblicazioni. La motivazione deve fare riferimento a dati oggettivi ricavati, tra l'altro, dal fascicolo personale del magistrato, dalle risultanze statistiche, dai pareri del Consiglio giudiziario.

36.4. – Per la scelta del magistrato coordinatore delle sezioni lavoro, fallimentari, societarie, della famiglia e delle sezioni GIP/GUP, per le esigenze di specializzazione e la complessità e delicatezza delle materie trattate, va data prevalenza al criterio delle attitudini stabilito nel par.36.2. Per i restanti posti dovrà essere data prevalenza al criterio delle attitudini all'interno di una fascia di anzianità nel ruolo di **8 anni**. A parità di attitudini, deve essere preferito il magistrato più anziano nel ruolo.

36.5. - Il magistrato incaricato della direzione della sezione non può essere esonerato dal lavoro giudiziario e le proposte tabellari devono indicare le modalità con le quali egli intende assolvere il compito. Si applica il **paragrafo 35.8**.

37 – Decadenza dagli incarichi direttivi e semidirettivi

37.1. – Nella redazione della proposta tabellare deve tenersi conto dell'eventuale decorso del termine massimo di durata delle funzioni direttive o semidirettive nella medesima sede anche ai fini della mobilità interna e della ripartizione dei carichi di lavoro.

38. - Sezioni distaccate

38.1. - L'organizzazione del lavoro presso la sezione distaccata è curata da un magistrato ad essa assegnato, al quale va tabellarmente conferito l'incarico nell'osservanza dei criteri stabiliti nel paragrafo 36.

38.2. – Le proposte tabellari **devono indicare i criteri ai quali il Presidente del tribunale si attiene nell'adozione del provvedimento dell'art. 48-quinquies, primo comma, O.G.**

Il provvedimento, se relativo a singoli procedimenti, va adottato successivamente all'instaurazione del procedimento, dopo avere sentito il giudice designato per la trattazione. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato indicando: l'avvenuta audizione delle parti, le ragioni organizzative o le particolari esigenze delle parti che ne rendono opportuna l'adozione, le udienze che saranno trattate in deroga al criterio ordinario di localizzazione dell'ufficio, le misure realizzate allo scopo di evitare che il provvedimento possa determinare disfunzioni organizzative ed incidere sul regolare svolgimento dell'attività da parte del giudice incaricato della trattazione.

38.3. - Le proposte tabellari devono indicare, altresì, i criteri ai quali il Presidente del Tribunale si attiene nell'adozione del provvedimento dell'art. 48-quinquies, **II comma, O.G.** relativamente a gruppi omogenei di procedimenti. **Il provvedimento deve essere adottato sentiti preventivamente il Consiglio Giudiziario ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.**

Esigenze di funzionalità del servizio e specificità delle materie suggeriscono di considerare come rientranti tra gruppi omogenei di procedimenti, da trattare nelle sedi principali, quelli relativi alle esecuzioni mobiliari e immobiliari e alle funzioni di giudice tutelare

38.4. - Nelle proposte tabellari, ovvero nel corso del **triennio**, il Presidente del Tribunale può proporre, **ai sensi dell'art. 48 quater, III comma, O.G.** che nelle sezioni distaccate aventi sede nelle isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, siano

trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La proposta deve essere formulata dopo avere sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e va adeguatamente motivata indicando: le ragioni che la giustificano, avuto riguardo in particolare alle modalità dei collegamenti con le isole, al numero dei procedimenti e ad ogni altra circostanza a tal fine rilevante **nonché l'arco temporale, eventualmente predeterminato, entro il quale** è destinata ad operare la deroga. La proposta formulata nel corso del **triennio**, corredata della documentazione a conforto, e del parere del Consiglio giudiziario deve essere trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura per la deliberazione dell'art. 48-*quater*, terzo comma, O.G.

Capo V

Assegnazione dei magistrati alle sezioni. Tramutamenti dei magistrati nell'ambito dello stesso ufficio.

39. - Mobilità interna

39.1. - L'organizzazione dell'ufficio deve favorire una ragionata e moderata mobilità interna che, accanto alla valorizzazione delle specializzazioni, assicuri, soprattutto nella prima fase della carriera del magistrato, la diffusione delle competenze, coerentemente ai principi e agli obiettivi delineati del Documento Organizzativo Generale.

39.2. - I magistrati addetti agli uffici giudiziari non possono essere trasferiti, senza il loro consenso, ad una sezione o ad un settore di servizio diversi da quello al quale sono assegnati, salvo che ricorrano le ipotesi di trasferimento d'ufficio di cui al successivo paragrafo 50.

39.3. – Nel caso di magistrati che si trovino nelle condizioni di cui al paragrafo 45.1, in assenza del consenso degli interessati, non può essere disposto il mutamento delle funzioni tabellari né della sede di esercizio delle funzioni.

39.4. – Ai magistrati entrati nell'Ordine Giudiziario successivamente al 31 luglio 2007 si applica la disposizione di cui all'art.13 del D.Lvo n.160 del 2006.

39.5 – I magistrati entrati nell'Ordine Giudiziario prima del 31 luglio 2007 e che non hanno ancora conseguito la prima valutazione di professionalità non possono essere destinati, salvo che ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, che devono essere specificamente indicate e congruamente motivate:

- 1) allo svolgimento di funzioni monocratiche penali;
- 2) allo svolgimento di funzioni GIP/GUP.

39.6. – Nell'assegnazione dei magistrati trasferiti presso il Tribunale e provenienti dalla corrispondente Procura, si applica la disposizione di cui all'art.13 comma 4 del D.Lvo n.160 del 2006.

40 - Concorsi interni. Legittimazione

40.1. – Negli uffici giudiziari, sia per l'eventuale potenziamento di un settore rispetto agli altri, sia in tutti i casi nei quali è necessario, per esigenze di servizio, lo spostamento di magistrati da una sezione all'altra, i dirigenti debbono attenersi ai seguenti criteri:

a) dare comunicazione, con modalità tali da assicurare l'effettiva conoscenza, dei posti da coprire a tutti i magistrati dell'ufficio ed a quelli che vi siano destinati dal Consiglio e che non vi abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per la domanda, invitando tutti i magistrati ad esprimere preferenze anche per posti non vacanti. **In ragione degli obiettivi indicati nel Documento Organizzativo Generale, il Dirigente deve stabilire quali posti pubblicare, anche non coincidenti con le vacanze, specificando le priorità dell'Ufficio e le ragioni della scelta;**

b) il magistrato non può essere assegnato ad altra sezione o ad altro settore di servizio se non siano decorsi almeno due anni dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell'ufficio cui è attualmente addetto, salvo eccezioni per comprovate esigenze di servizio, da motivare specificamente. Nel caso in cui il magistrato sia stato assegnato o tramutato d'ufficio l'assegnazione ad altra sezione o settore dell'ufficio può avvenire decorso un anno dall'effettiva presa di possesso. Il termine deve essere calcolato con riferimento alla data in cui si è verificata effettivamente la vacanza del posto da ricoprire, indipendentemente dal momento in cui il dirigente dell'ufficio decide di provvedere alla sua copertura.

40.2. – I concorsi ordinari devono essere svolti almeno due volte l'anno e in modo da assicurare il coordinamento con le pubblicazioni dei posti di tramutamento ordinario deliberati dal CSM ed in essi debbono confluire anche i concorsi relativi ai trasferimenti ai sensi del paragrafo 49 della circolare.

40.3. - Nel dare comunicazione dei posti da coprire, il dirigente dell'ufficio deve invitare tutti gli interessati a proporre domanda di assegnazione o di tramutamento anche per posti diversi da quelli indicati nel bando, pur se attualmente non vacanti; in tal caso le domande potranno essere accolte limitatamente alla copertura dei posti rimasti scoperti per effetto di trasferimenti (**cosiddetti posti di risulta**) e non mantengono efficacia per i successivi concorsi.

Nella comunicazione dei posti da coprire il Presidente deve indicare la data da cui si è determinata la vacanza.

La data di scoperta del posto di risulta coincide con quella del posto che va a ricoprire l'aspirante il cui trasferimento ha determinato la vacanza del posto di risulta.

40.4 - Per esigenze di servizio, da motivare espressamente nella proposta tabellare, l'efficacia del provvedimento di tramutamento può essere differita al momento in cui il posto lasciato vacante sia stato a sua volta ricoperto con l'assegnazione di altro magistrato. Il differimento non può comunque superare il termine massimo di sei mesi.

40.5. - I dirigenti degli uffici, in previsione della decorrenza dell'efficacia del tramutamento del magistrato, individuano, con apposito provvedimento motivato, i procedimenti penali in avanzato stato di istruttoria e per i quali non operi l'art. 190 bis c.p.p. che dovranno essere dallo stesso portati a termine, temperando l'individuazione al carico di lavoro prevedibile nel posto in cui subentra.

41. - Criteri di valutazione

41.1. - Nel caso in cui vi siano più aspiranti all'assegnazione o al tramutamento, il Presidente, tenute presenti le esigenze di efficienza dell'ufficio, applica, nella formulazione della relativa proposta, i seguenti criteri di valutazione, utilizzati in maniera coerente ed uniforme per tutte le proposte di variazione tabellare relative al medesimo ufficio:

a) attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze comprovanti l'idoneità professionale dell'aspirante. Nel passaggio dalle funzioni civili a quelle penali o viceversa saranno valutate, in particolare, le specifiche competenze e materie trattate - relative ad aree omogenee di riferimento – che possano risultare qualificanti in relazione al posto messo a concorso;

b) anzianità nel ruolo;

c) anzianità di servizio nell'ufficio.

I criteri di cui ai punti b) e c) vanno verificati in relazione alla data di vacanza del posto assegnato.

Si terrà, altresì, conto dell'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 18 e 19 O.G. nonché delle situazioni previste dall'art. 21 L. 104/1992.

41.2. - Nella valutazione delle attitudini, il Presidente riconosce prevalenza ai magistrati aventi una specifica esperienza nel settore del posto da coprire, privilegiando la specializzazione in materia civile per i posti che comportino esercizio della giurisdizione civile, ed in materia penale per i posti che comportino esercizio della giurisdizione penale. Allo stesso modo il Presidente dà prevalenza ai magistrati che vantano una specifica esperienza nell'esercizio delle funzioni di G.I.P./G.U.P. per l'assegnazione dei relativi posti.

41.3. - Nell'assegnazione di posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, fallimento, prevale il criterio delle attitudini degli aspiranti, desunte dalla positiva esperienza giudiziaria maturata per non meno di due anni nella medesima materia o in materie affini (ad esempio, famiglia, minori, tutele), indipendentemente dal settore di giurisdizione (civile o penale) in cui tale specializzazione sia stata acquisita, semprechè in tali materie le funzioni giudiziarie siano state esercitate in via esclusiva o quantomeno prevalente.

In assenza di aspiranti in possesso del requisito su indicato, si applica il criterio previsto dal paragrafo 41.4.

I medesimi criteri valgono per l'assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale, regolamentate con D.Lvo n.168 del 2003, per la quale sono tenute in considerazione anche le esperienze comprovanti l'idoneità professionale del magistrato.

41.4. - Il criterio delle attitudini, nell'assegnazione di posti diversi da quelli indicati al 41.3 e da quelli di GIP/GUP, prevale sugli altri criteri soltanto nell'ambito di una fascia di anzianità nel ruolo di otto anni. In tale fascia, a parità di requisiti attitudinali, il Presidente dà la preferenza al magistrato avente maggiore anzianità di servizio nell'ufficio, ovvero, nel caso di pari anzianità di servizio, a quello avente maggiore anzianità di ruolo.

41.5. - La proposta di assegnazione o di tramutamento deve essere necessariamente motivata, anche con assegnazione di punteggi attribuiti con riferimento ai singoli criteri, mediante la specifica indicazione delle ragioni che hanno condotto all'individuazione del magistrato prescelto, e la puntuale enunciazione degli elementi da cui risultano le qualità professionali generiche e specifiche che lo rendono idoneo a ricoprire il posto messo a concorso, valutate in comparazione a ciascuno degli altri concorrenti.

41.6. - La proposta di cui al punto 41.5 deve contenere per ciascun posto una graduatoria completa in relazione a ciascun aspirante.

È fatto obbligo al dirigente dell'ufficio di dare comunicazione scritta a ciascun aspirante, ancorché non assegnatario del posto, della proposta di assegnazione o di tramutamento relativa al posto al quale lo stesso ha chiesto di concorrere.

42. - Scambio di posti

42.1. - È possibile lo scambio di posto quando non vi ostino esigenze di servizio e non risultino pregiudicate le posizioni degli altri magistrati dell'ufficio che avrebbero diritto ad essere preferiti nei concorsi per la copertura dei posti scambiati.

42.2. - Le richieste di scambio dovranno essere comunicate a tutti i magistrati dell'ufficio, con modalità tali da assicurare l'effettiva conoscenza da parte di ciascuno,

con la indicazione del termine per la presentazione delle osservazioni, e, qualora emergano concorrenti aspirazioni, si procederà ai concorsi interni.

43. - Istituzione di nuove sezioni, accorpamento o soppressione di sezioni o di collegi

43.1. – In caso di istituzione di una nuova sezione, anche mediante scorporo o separazione di altre sezioni, i nuovi posti devono essere messi a concorso e tutti i magistrati addetti o destinati all'ufficio possono presentare domanda di tramutamento o assegnazione.

43.2. - Qualora la nuova sezione risulti dalle unioni di sezioni preesistenti, i magistrati di tali sezioni verranno ad essa assegnati di diritto.

Nei casi in cui il numero dei magistrati ecceda il numero dei posti richiesti dalle esigenze di servizio, saranno esclusi quelli con minore anzianità di servizio nell'ufficio, senza incidenza alcuna sul computo del periodo di permanenza minimo al fine di ulteriori tramutamenti.

43.3. - Il dirigente dell'ufficio, a fronte di una evidente riduzione del numero e delle pendenze complessive di una sezione o di un settore, può disporre la sospensione dell'attività di una o più sezioni, ovvero di uno o più collegi, con la destinazione dei magistrati assegnati ad altre sezioni o a collegi.

44. - Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione

44.1. - Nel caso in cui la scelta cada su un magistrato che non ha ancora preso possesso dell'ufficio, la delibera di variazione tabellare ha effetto dalla data dell'immissione in possesso. Nel periodo compreso tra la data della delibera e quella dell'immissione in possesso, alle esigenze del posto da coprire si **fa** fronte mediante l'istituto della supplenza.

44.2. - Il magistrato di nuova destinazione che non abbia ancora partecipato con successo ad un concorso per la copertura di posti vacanti deve essere inserito nell'ufficio non appena vi prende possesso, con provvedimento di variazione tabellare; nel tempo necessario per l'espletamento della relativa procedura, **deve** essere temporaneamente destinato in supplenza ad uno qualsiasi dei posti vacanti, fermi i limiti previsti dai paragrafi **39.4, 35.5 e 35.6**.

La supplenza non può superare la durata di sei mesi, prorogabile per non più di una volta.

44.3. – In caso di riassegnazione di un magistrato al medesimo ufficio a seguito di ridestinazione alle funzioni giudiziarie da un precedente collocamento fuori ruolo, il medesimo va assegnato alla destinazione tabellare di provenienza, eventualmente anche in sovrannumero rispetto all'organico della sezione. L'anzianità di servizio nell'ufficio ai sensi del paragrafo 41.1. lett. c) va calcolata tenendo conto anche del periodo di servizio prestato prima del collocamento fuori ruolo.

45. – Organizzazione dell'ufficio in caso di magistrati in stato di gravidanza, maternità, malattia

45.1. – Nella organizzazione degli uffici si deve tenere conto della presenza e delle esigenze dei magistrati donna in gravidanza nonché dei magistrati che provvedano alla cura di figli minori in via esclusiva o prevalente, ad esempio quali genitori affidatari, e fino a tre anni di età degli stessi. Al fine di assicurare l'adeguata valutazione di tali esigenze, il dirigente dell'ufficio deve preventivamente sentire i magistrati **interessati**.

I dirigenti degli uffici **devono adottare** misure organizzative tali da rendere compatibile il lavoro dei magistrati dell'ufficio in stato di gravidanza o in maternità e, comunque, con prole di età inferiore ai tre anni di età, con le esigenze familiari e i doveri di assistenza che gravano sul magistrato.

45.2. - In ogni caso, le diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso in quanto eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato.

Le specifiche modalità con le quali viene data attuazione all'obbligatoria disposizione di cui al punto 45.1 devono essere individuate in relazione al caso concreto. **Nel** settore civile può essere prevista una riduzione del numero delle udienze o del loro orario ovvero delle assegnazioni privilegiando un maggior impegno nella stesura delle sentenze e, ove la materia lo comporti, nella trattazione della volontaria giurisdizione; nel settore penale il magistrato può essere inserito in processi prevedibilmente non di lunga durata, eventualmente riducendo

il numero di udienze ma con una maggiore assegnazione di sentenze al medesimo; **negli uffici GIP/G.U.P. il magistrato può essere esentato dai turni per gli affari urgenti e dalle udienze di convalida** (ovvero dette udienze possono essere calibrate con orari compatibili con la condizione del magistrato) con una maggiore assegnazione di affari; negli uffici di sorveglianza l'esenzione potrà riguardare i colloqui con i detenuti in ambiente carcerario e gli affari di particolare urgenza.

45.3. – Qualora il settore di servizio in cui opera il magistrato non consenta una organizzazione compatibile con le esigenze di famiglia o di salute del magistrato questi, a sua domanda, può essere assegnato, in via temporanea ed eventualmente anche in soprannumero rispetto alla pianta organica della sezione, ad altro settore nell'ambito del medesimo ufficio, mantenendo il diritto a rientrare nel settore di provenienza.

45.4. – Il provvedimento è adottato dal dirigente dell'ufficio, sentito il magistrato interessato e previo coinvolgimento dei magistrati dell'ufficio in modo da individuare le modalità più adatte a contemperare le diverse esigenze.

45.5. – Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va seguita la procedura prevista dal paragrafo 15.

45.6. – Le disposizioni che precedono si applicano anche a favore dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché a favore dei magistrati che siano genitori di prole con situazione di handicap grave accertata ai sensi della legge 104/1992.

46. - *Assegnazione di Presidenti di Sezione*

46.1. - Le disposizioni che precedono si applicano anche all'assegnazione dei Presidenti di Sezione.

47. – *Assegnazione alle sezioni distaccate*

47.1. - Alle sezioni distaccate, salvo che ricorrano specifiche esigenze personali da valutarsi in concreto, possono essere assegnati anche i magistrati che si trovano nelle condizioni soggettive ed oggettive di cui al comma 45.1.

47.2. - Al magistrato portatore di handicap ai sensi dell'art. 21 legge n.104/1992, nonché al magistrato che assista con continuità un familiare convivente o sia affidatario di minore portatore di handicap grave o con minorazione ai sensi dell'art. 21, 2° legge 104/1992, **deve** essere accordata preferenza, nella scelta tra sede centrale e sezione distaccata.

Deve, inoltre, tenersi conto di tali situazioni nelle assegnazioni disposte ai sensi dei par.40 e ss.

48. - *Assegnazione dei magistrati all'esito del tirocinio*

48.1. – **I magistrati ordinari all'esito del tirocinio**, oltre a quanto previsto dal paragrafo 39.4, in occasione del conferimento delle funzioni non possono comunque essere assegnati alle sezioni stralcio.

48.2. – Subito dopo la comunicazione relativa all'elenco delle sedi da assegnare ai magistrati ordinari in tirocinio, i dirigenti degli uffici interessati dispongono i concorsi interni e formulano le conseguenti proposte di variazione tabellare.

Fermi i limiti previsti dal paragrafo 48.1, i posti che risultano vacanti all'esito di tali procedure **sono destinati ai magistrati in tirocinio e le relative proposte di variazione tabellare – la cui efficacia resta differita alla data in cui gli stessi, completato il periodo di tirocinio, prenderanno possesso dell'ufficio assegnatogli – devono** senza indugio essere comunicate al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario competente ed ai **magistrati** interessati.

48.3. - Tali proposte sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio **dell'ufficio o di salute del magistrato** non altrimenti superabili. La modifica deve essere tempestivamente comunicata **al Consiglio Giudiziario** ed al Consiglio Superiore della Magistratura, che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione. La violazione di tale disposizione è segnalata ai titolari dell'azione disciplinare.

49. – Termini di permanenza nell'incarico

49.1. - La permanenza del magistrato nel medesimo incarico è disciplinata dal Regolamento del Consiglio Superiore della Magistratura 13 marzo 2008 dettato in materia.

49.2. - Al fine di consentire la verifica del rispetto del predetto Regolamento, nella proposta di tabella il dirigente dell'ufficio deve indicare, accanto al nome del magistrato, il termine finale di permanenza nel posto assegnatogli.

49.3 – I magistrati che intendono mutare posizione tabellare prima della scadenza del termine massimo di permanenza devono partecipare ai concorsi ordinari disciplinati al par.40 della presente circolare. Nel caso in cui, decorso il suddetto termine, costoro non sono risultati vincitori di alcun concorso, il Presidente li assegna immediatamente in via provvisoria e comunque per una durata non superiore a sei mesi, seguendo l'ordine di anzianità di servizio, ai posti di risulta liberatisi all'esito dell'ultimo concorso ovvero, in caso di mancanza o insufficienza dei posti, ad uno di quelli vacanti non pubblicati. Nel corso di tale semestre il Presidente bandisce un ulteriore concorso ordinario aperto alla partecipazione di tutti i giudici dell'Ufficio e a cui i suddetti magistrati devono partecipare. Questi ultimi, a parità di attitudini, prevalgono nella comparazione. Nell'ipotesi in cui neanche all'esito di tale ultimo concorso risultino assegnatari del posto richiesto, gli stessi sono trasferiti d'ufficio sul posto eventualmente pubblicato e rimasto vacante ovvero, in mancanza, sul posto di risulta del medesimo concorso.

49.4 – Il Presidente, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di permanenza massimo, predispone l'elenco ragionato dei processi pendenti con sintetica specificazione delle motivazioni per le quali intende richiedere proroga ex art.19 co.1 del D.Lvo n.160/2006 per alcuni ovvero non intende per altri. L'elenco viene trasmesso immediatamente dal Presidente al CSM per la decisione sulla proroga che interviene, sentito, se ritenuto necessario, il Consiglio Giudiziario, almeno un mese prima della scadenza del termine massimo di permanenza.

49.5 - Per gli uffici a pieno organico – da valutarsi quale situazione di presenza effettiva dei magistrati nell'ufficio - deve essere necessariamente pubblicato il posto del magistrato interessato dalla procedura di trasferimento per superamento dei termini massimi di permanenza. Nel caso in cui il posto pubblicato non venga coperto si procede con trasferimento d'ufficio ai sensi del successivo par.50 della Circolare di altro magistrato nella cui posizione tabellare viene assegnato d'ufficio il giudice interessato dalla procedura.

49.6. – E' comunque possibile fare ricorso allo scambio di posti di cui al par.42 della presente Circolare.

50. - Trasferimenti d'ufficio

50.1. – Il tramutamento d'ufficio del magistrato dalla sezione o dal settore di servizio al quale è assegnato è ammesso nei seguenti casi:

a) nel caso in cui occorra coprire una sezione distaccata ovvero potenziare una sezione o un settore di servizio e non vi sia alcun magistrato che aspiri al tramutamento;

- b) nel caso il cui il concorso per la copertura del posto sia rimasto senza aspiranti;
- c) nel caso in cui risulti necessario ridurre il numero dei magistrati addetti ad una sezione o sostituirne alcuno;
- d) nel caso di permanenza del giudice oltre il termine massimo stabilito dal Regolamento**

consiliare 13 marzo 2008 secondo la procedura di cui al par.49.3;

e) nel caso in cui, all'esito del concorso interno, risulti necessario individuare una destinazione tabellare compatibile a quanto previsto dalla presente circolare per i magistrati di cui alle ipotesi regolate dai paragrafi 39.3, 39.4, 39.5 e 39.6.;

f) nel caso in cui risulti necessario destinare un magistrato ad altro settore o sezione dell'ufficio nell'ipotesi di cui al paragrafo 51.2;

g) **per comprovate esigenze di grave pregiudizio per la funzionalità dell'ufficio** da indicare con specifica motivazione.

50.2. - Nei casi di cui alle lettere a), b) e c), la motivazione deve dar conto adeguatamente delle esigenze di funzionalità dell'ufficio che giustificano il provvedimento, e dei criteri seguiti per l'individuazione dei magistrati da trasferire. In particolare, la scelta deve cadere sui magistrati con minore anzianità di servizio, anche operanti in settori diversi da quello di destinazione salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni contrarie da indicare espressamente nella proposta di tramutamento.

50.3. - Il magistrato destinato ad una sezione o ad un settore di servizio per assegnazione o tramutamento d'ufficio non può essere trasferito ad altra sezione o settore prima di un anno dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell'ufficio.

50.4. - **Nel caso di cui alla lettera d) il magistrato non può essere nuovamente destinato al posto di origine prima di cinque anni.**

La stessa disposizione si applica anche all'atto della riassegnazione dei magistrati collocati fuori ruolo all'ufficio di provenienza, quando tra la destinazione a funzioni non giudiziarie e la ridestinazione all'attività giudiziaria nelle funzioni precedentemente svolte, siano decorsi, complessivamente, meno di cinque anni.

51. - *Incompatibilità ex artt.18 e 19 O.G.*

51.1. - L'assegnazione dei magistrati va effettuata avendo riguardo alle incompatibilità disciplinate dagli artt.18 e 19 O.G. e casi analoghi **di cui alla Circolare P-12940 del 25 maggio 2007**, e precisando, conseguentemente, i settori ai quali è necessario non destinarli.

51.2. - Qualora sopravvengano situazioni di incompatibilità, riconducibili alle ipotesi di cui agli artt. 18 e 19 O.G. e casi analoghi **di cui alla Circolare P-12940 del 25 maggio 2007**, relative al settore di destinazione del magistrato, il dirigente dell'ufficio deve provvedere a destinare il magistrato ad altro settore o sezione dell'ufficio.

Capo VI

Criteri per l'assegnazione degli affari.

52. - *Prestituzione del giudice. Principi generali*

52.1. - L'articolazione dei criteri di assegnazione spetta al dirigente dell'ufficio, mentre la loro attuazione è demandata al presidente della sezione o al magistrato che la dirige ai sensi dell'art. 47 quater O.G.

Il dirigente dell'ufficio, il presidente della sezione ovvero il magistrato che la dirige, nella materia civile ed in quella penale, devono assegnare gli affari alle sezioni, ai collegi ed ai giudici, monocratici o componenti i collegi, in base a criteri oggettivi e predeterminati, allo scopo di assicurare la realizzazione del principio di prestituzione del giudice, riferibile anche al giudice persona fisica. Non sono ammissibili criteri equitativi o che dipendano nella loro attuazione dalla discrezionalità del dirigente.

52.2. - Qualora la stessa materia sia assegnata a più sezioni o, nel caso di sezione unica, a più giudici, dovranno essere indicati i criteri di ripartizione degli affari della materia tra le diverse sezioni e tra i diversi magistrati.

52.3. – I principi su esposti si applicano anche con riguardo ai criteri di distribuzione degli affari (e, in specie, di determinazione del relatore per le singole controversie) per le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

52.4. - Non possono essere assegnati affari al magistrato nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale di cui agli artt. 16,17, 28 e 32 t.u. 151/2001, salvo che si provveda alla sua sostituzione.

53. - Assegnazione delle controversie in materia di lavoro ed ex art. 442 c.p.c.

53.1. – La distribuzione degli affari tra i magistrati addetti alla sezione lavoro, atteso che essi sono tutti qualificati da omogenea **competenza**, deve avvenire in base a criteri automatici, salvi i correttivi diretti ad assicurare evidenti esigenze di funzionalità (cause connesse da riunire), nonché a garantire la genuinità dell'automatismo, onde evitare sia la prevedibilità dell'assegnazione, sia la possibilità che il sistema automatico venga utilizzato in modo da consentire la scelta del giudice ad opera della parte.

54. - Assegnazione degli affari nell'Ufficio GIP/GUP

54.1. - La ripartizione del lavoro all'interno dell'ufficio deve mirare ad assicurare un giusto equilibrio tra le esigenze di specializzazione e di rotazione degli affari, allo scopo di assicurare l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati.

54.2. – Nel determinare i criteri, obiettivi e predeterminati, per l'assegnazione degli affari penali si stabilirà la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice, di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento, salvo eventuali incompatibilità.

54.3. - I criteri di assegnazione degli affari devono assicurare che, in riferimento allo stesso procedimento, le funzioni di GIP e di GUP siano svolte da due magistrati diversi.

55. - Assegnazione affari negli uffici minorili

55.1. – L'assegnazione degli affari negli uffici minorili è disposta, secondo criteri obiettivi e predeterminati, in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile, sia nelle funzioni civili che in quelle penali.

55.2. – Nel rispetto di criteri oggettivi e predeterminati, gli affari civili possono essere assegnati dal Presidente del Tribunale anche ai giudici onorari, in materie che, per oggetto e caratteristiche, appaiono congrue anche con riguardo alla specifica attitudine e preparazione professionale del singolo magistrato .

55.3. - Il giudice onorario designato quale relatore, o quello al quale il collegio abbia delegato l'assunzione dei mezzi di prova ammessi in sede collegiale, deve far parte del collegio che definisce il procedimento.

56 - Assegnazione degli affari nei Tribunali e Uffici di sorveglianza

56.1. - L'assegnazione degli affari negli Uffici di sorveglianza pluripersonali **deve** avvenire, per i condannati detenuti, seguendo il criterio dell'istituto di detenzione sulla cui organizzazione il magistrato di sorveglianza è chiamato a vigilare, combinato – in relazione alla diversa tipologia degli istituti di pena al numero complessivo dei detenuti definitivi – con altri criteri automatici. Per i condannati liberi **devono** essere previsti criteri obiettivi e predeterminati di assegnazione che garantiscano tendenzialmente la continuità di trattazione da parte di un medesimo magistrato.

56.2. - L'assegnazione degli affari di competenza del Tribunale di sorveglianza deve avvenire già dal momento della registrazione della istanza, secondo criteri obiettivi e predeterminati che valorizzino la funzione del magistrato di sorveglianza incaricato di vigilare sull'attuazione del trattamento rieducativo del condannato detenuto. Per i

condannati liberi, l'adozione di criteri predeterminati **deve** tendere ad evitare la dispersione di conoscenze acquisite nell'ambito dell'attività monocratica.

56.3. - Gli affari di competenza del Tribunale di sorveglianza possono essere assegnati, con criteri obiettivi, anche ai componenti esperti, nelle materie che richiedono valutazioni compatibili con le specifiche attitudini e preparazione professionale degli stessi.

56.4. - Al fine di consentire che l'attività del singolo magistrato, sia quella monocratica, sia quella diretta alla predisposizione degli elementi utili per la decisione del collegio, si realizzi in un quadro di adeguata funzionalità, può risultare opportuna l'adozione di moduli organizzativi che tendano alla costituzione di un ufficio del magistrato di sorveglianza, con idonea provvista di personale amministrativo di diretta collaborazione.

57. – Deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione

57.1 – Sono ammissibili deroghe ai criteri di assegnazione degli affari in caso di comprovate esigenze di servizio. Tali deroghe devono essere adeguatamente e specificamente motivate e dovranno essere comunicate al magistrato che sarebbe stato competente sulla base dei criteri oggettivi e predeterminati.

57.2. – Nel caso di provvedimenti diretti a riequilibrare i carichi di lavoro, il dirigente dell'ufficio deve indicare le ragioni di servizio che giustificano la misura, i criteri oggettivi e predeterminati adottati e la razionalità organizzativa del provvedimento medesimo.

I provvedimenti diretti al riequilibrio dei ruoli dovranno, in particolare, mirare a consentire la definizione prioritaria dei procedimenti secondo i criteri indicati **nei principi generali enunciati nella Relazione alla Circolare**, assicurando, al contempo, la conservazione dell'attività processuale già svolta.

Va adottata la procedura prevista per le altre variazioni tabellari di cui al par.14.

57.3. - Il presidente del collegio designa il componente estensore nel rispetto dei criteri prefissati di cui al par.52.1, deve tenere conto della specifica condizione soggettiva e non deve assegnare la redazione del provvedimento quando il termine di deposito venga a scadere nel periodo di astensione obbligatoria per maternità.

58. - Assegnazione degli affari al Presidente del Tribunale e ai Presidenti di Sezione

58.1. - Nelle tabelle devono essere predeterminati i criteri oggettivi di attribuzione degli affari al Presidente del Tribunale, ai Presidenti di Sezione e al Presidente Aggiunto della sezione GIP/GUP.

Nello stesso modo dovrà prevedersi per i Presidenti di Sezione delle Corti d'Appello.

59. – Astensione, ricusazione e impedimento. Criteri di sostituzione

59.1. - Le proposte tabellari devono indicare i criteri che saranno seguiti per la sostituzione di magistrati astenuti, ricusati o **comunque impediti**.

59.2. - I criteri del paragrafo che precede devono assicurare l'identificazione del magistrato in base a parametri oggettivi e **di regola** automatici; il provvedimento di sostituzione deve essere congruamente motivato ed indicare specificamente le ragioni e le modalità della scelta, **soprattutto nel caso di deroga ai criteri automatici previsti in Tabella.**

60. - Criteri di priorità ex art. 227 D. Lgs. 51/98

60.1. - Nelle proposte vanno specificate eventuali modifiche ai criteri di priorità di cui all'art.227 D.lgs. 51/98, che sono già state indicate nelle tabelle relative all'ultimo triennio.

60.2 - Per l'adozione di tali modifiche in ogni distretto deve essere organizzata una conferenza degli uffici con la partecipazione dei dirigenti di tutti gli uffici giudicanti e requirenti del distretto o loro delegati, alla quale compete elaborare

soluzioni organizzative ed operative dirette alla più sollecita definizione dei processi ancora pendenti tra quelli indicati dall'art. 227 D.Lgs. 51/98. La conferenza, che è preceduta da riunioni aperte a tutti i magistrati dei singoli uffici, viene convocata per ciascun distretto dal Presidente della Corte d'Appello, con lo scopo di armonizzare ed individuare i moduli organizzativi più idonei per la corretta attuazione dell'art. 227 nel concreto contesto di ciascuna realtà territoriale.

I verbali relativi ai lavori della conferenza devono essere allegati alla proposta di composizione degli uffici che i dirigenti sono tenuti a formulare in base alla presente circolare.

Capo VII

Giudici onorari di tribunale

61. - Giudici onorari di tribunale

61.1. – Le proposte tabellari dovranno contenere specifiche indicazioni quanto alla destinazione ed alle funzioni dei giudici onorari di tribunale (GOT) assegnati, in funzione collaborativa, previa consultazione dei medesimi, ai singoli uffici ed alle singole sezioni degli uffici, ai sensi dell'art. 43 bis O.G. e nel rispetto della Risoluzione emanata in materia dal CSM in data 16 luglio 2008.

61.2. – La proposta tabellare può prevedere la destinazione dei giudici onorari come supplenti dei giudici professionali, presso la sede centrale o la sezione distaccata, nei casi di assenza o impedimento del magistrato, come compiutamente delineati nella Risoluzione del 16 luglio 2008, per la trattazione dei processi con rito monocratico, ad eccezione delle seguenti controversie:

1) per il settore civile:

i procedimenti cautelari e possessori;

in materia di lavoro e previdenza;

in materia societaria e fallimentare;

in materia di diritto di famiglia, ivi compresi gli affari di competenza del giudice tutelare;

in materia di immigrazione;

relativamente agli affari devoluti alle sezioni stralcio;

relativamente agli affari di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale ed industriale.

2) per il settore penale:

i procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cpp;

i reati in materia ambientale, urbanistica, alimenti e prevenzione degli infortuni;

i procedimenti che si trovino nella fase che comporti l'esercizio delle funzioni di giudice delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare.

i procedimenti di appello del giudice di pace, come previsti dall'art. 39 D.Lgs.

28 agosto 2000, n. 274.

e) i procedimenti tratti a giudizio con rito direttissimo.

Fermi i limiti su evidenziati, i giudici onorari possono essere destinati in supplenza dei giudici professionali per lo svolgimento di funzioni monocratiche con riguardo ad assenze o vacanze perduranti soltanto qualora non sia possibile ricorrere **all'utilizzazione dei magistrati distrettuali ovvero alla sostituzione mediante tabelle infradistrettuali.**

In tali casi i giudici onorari possono essere destinati alla trattazione delle seguenti controversie mediante la supplenza dei giudici professionali, purché essa sia realizzata con una turnazione dei GOT in servizio, senza assegnazione del relativo ruolo:

1) nel settore civile:

- le esecuzioni mobiliari;
- gli affari ex Pretura ancora pendenti presso i singoli uffici;
- l'assunzione di prove delegate;
- le cause di locazione ad uso abitativo, limitatamente alle controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'equo canone e le accessorie richieste di pagamento e restituzione di somme;
- la materia del condominio.

2) nel settore penale:

- gli affari ex Pretura ancora pendenti, semprechè si tratti di procedimenti ricompresi tra quelli di cui all'art. 550 c.p.p.

Le funzioni indicate devono essere svolte in presenza di idonee soluzioni organizzative che assicurino effettivi meccanismi di coordinamento da parte del Presidente della sezione a cui i giudici onorari sono assegnati, al fine di favorire la formazione di uniformi indirizzi giurisprudenziali.

61.3. – I giudici onorari non possono essere destinati a supplire i giudici professionali nei collegi.

61.4. – Nelle proposte, in ogni caso, debbono essere specificati i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai giudici onorari e di sostituzione dei giudici professionali, nell'osservanza dei limiti stabiliti dall'art. 43 bis O.G. e dalle disposizioni che precedono.

61.5. – I dirigenti degli uffici giudiziari dovranno, in ogni caso, sia in sede centrale che in sede decentrata, favorire le attività dirette alla formazione professionale dei magistrati onorari.

Capo VIII

Udienze e composizione dei collegi.

62. - *Calendario e ruolo delle udienze*

62.1. - Nelle proposte tabellari dovranno essere indicati i giorni di udienza settimanale di ciascun magistrato anche con riguardo ai Giudici Onorari Aggregati **ancora eventualmente in servizio.**

62.2. – Nel settore civile dovranno essere indicati, tenendo conto di quanto disposto dagli artt.113, 114 disp. att. c.p.c. e 16 d.lgs. n.273/1989 nonché degli artt. 102, 103 e 104 R.D. 2641/1865, per ciascun magistrato i giorni delle udienze monocratiche e i giorni delle udienze collegiali, distinguendo le udienze per le trattazioni degli appelli, dalle udienze per la discussione delle cause e dalle udienze per le procedure in camera di consiglio.

62.3. - Nel settore penale, oltre ai giorni delle udienze tenute dal giudice monocratico rispetto a quelle tenute dal Collegio, devono essere indicati, con riguardo all'art.132 disp. att. c.p.p., i criteri obiettivi e predeterminati che vengono utilizzati per la fissazione dei ruoli dei processi da parte del Presidente della Corte di Appello e del Presidente del Tribunale.

I suddetti criteri sono finalizzati soprattutto a garantire le esigenze di continuità nella trattazione del procedimento da parte dello stesso Sostituto Procuratore della Repubblica sia nella fase del dibattimento che nella fase dell'udienza preliminare o della trattazione del rito abbreviato.

Alla individuazione dei suddetti criteri si deve pervenire dopo aver sentito il Procuratore della Repubblica, il Dirigente dell'Ufficio G.I.P., il Dirigente della cancelleria ed il Presidente dell'Ordine degli Avvocati.

62.4. - Nella fissazione delle udienze penali dinanzi al giudice del dibattimento, al G.I.P. e al G.U.P., deve essere assicurata la tendenziale continuità della designazione del sostituto o dei sostituti originariamente incaricati delle indagini per tutte le fasi del medesimo grado ed, in particolare, per i procedimenti di maggiore complessità, rilevanza e durata. Deve essere, altresì, perseguito l'obiettivo di concentrare in udienze distinte i procedimenti previsti dall'art.550 c.p.p., anche al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse della Procura nel rispetto della norma fissata dall'art.72, ultimo comma, O.G.

A tali fini il Presidente è tenuto ad operare l'opportuno raccordo con il Procuratore della Repubblica, garantendo in ogni caso la ragionevole durata del processo.

62.5. - I dirigenti degli uffici devono sorvegliare circa il rispetto dell'orario e promuovere moduli orari razionali, anche frazionati, per la trattazione dei singoli processi.

62.6. - In ogni distretto le proposte tabellari negli uffici giudicanti, sia in primo che in secondo grado, devono contenere l'indicazione di almeno 6 giorni liberi di udienza per ogni anno, da destinare alle esigenze della formazione decentrata. L'individuazione di tali giorni deve essere determinato dai Presidenti delle Corti e dai Procuratori Generali di concerto con i referenti per la formazione distrettuali.

63. - Criteri di composizione dei collegi

63.1. - I criteri di composizione dei collegi devono essere predeterminati anche all'interno della medesima sezione.

63.2. - Qualora il collegio non possa essere presieduto dal Presidente di sezione, o se questo manchi, la presidenza spetterà al magistrato più elevato in qualifica o al più anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio.

63.3. - Qualora i presidenti di Corte, ovvero di tribunale, oppure i presidenti di sezione di tribunale dirigano più sezioni, devono essere predeterminati i collegi e le udienze che i presidenti intendono presiedere.

63.4. - Nei casi in cui il numero dei magistrati assegnati all'ufficio non organizzato in sezioni, ovvero ad una sezione penale, sia superiore a quello necessario per la composizione del collegio, il calendario delle udienze deve indicare anche la composizione dei collegi previsti in ciascuna udienza o, comunque, i criteri di formazione di questi collegi, in modo che risulti soddisfatta l'esigenza della precostituzione del collegio. In detti casi deve essere assicurata la periodica reiterazione dei collegi, in modo da agevolare la fissazione delle udienze di rinvio nei processi di lunga durata.

63.5 - In ogni caso la potenziale gravidanza della donna magistrato e le particolari condizioni soggettive indicate ai paragrafi 45.1. e 47.1. non devono essere occasione di pregiudizio o discriminazione nel concreto atteggiarsi delle modalità di svolgimento della vita professionale.

64. - Prestituzione dei collegi negli uffici minorili, nei tribunali di sorveglianza, nelle sezioni di sorveglianza, nelle sezioni agrarie

64.1. - Il principio di precostituzione dei collegi riguarda anche l'indicazione dei componenti privati degli uffici minorili, degli esperti dei tribunali di sorveglianza, di quelli delle sezioni agrarie e, quindi, le proposte tabellari devono prevedere le eventuali sostituzioni sulla base di criteri generali ed obiettivi.

64.2. - Le proposte tabellari devono indicare, con riferimento al calendario delle udienze, anche per il periodo feriale, i sostituti previsti per ciascuna udienza ed il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato con l'indicazione delle ragioni che lo giustificano.

64.3. - Per i tribunali per i minorenni le proposte tabellari devono indicare i giudici onorari designati a comporre il collegio dell'udienza preliminare (art. 50-bis, secondo comma, r.d. n. 12 del 1941, aggiunto dall'art. 14 D.P.R. n. 449 del 1988), oltre che delle udienze dibattimentali penali, delle udienze di opposizione allo stato d'adottabilità e delle udienze civili.

64.4. - Per i tribunali di sorveglianza, fermo il potere del Presidente del tribunale di sorveglianza di disporre le supplenze nell'ambito dei vari uffici del distretto nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizio, a norma dell'art. 70-bis lett. c), legge n. 354 del 1975, i presidenti delle corti di Appello daranno corso alle richieste di supplenza "esterna" formulate ai sensi dell'art. 70-bis lett. d) della stessa legge ogni qualvolta la richiesta appaia giustificata dalla obiettiva situazione ovvero dalla opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di sorveglianza.

64.5. - Nella formazione dei collegi del tribunale di sorveglianza, si dovrà prevedere la presenza nel collegio del magistrato cui l'affare è stato assegnato, per l'attività monocratica o per l'attività istruttoria.

65. - *Collegi bis per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello*

65.1. - Le proposte tabellari devono indicare, per le corti di assise e per le corti di assise di Appello, i criteri generali che consigliano la istituzione dei cc.dd. collegi *bis*, ai sensi dell'art. 10, legge 28 luglio 1989, n. 273.

65.2. - La formazione dei collegi bis deve essere specificamente motivata con riferimento ai criteri indicati nel comma che precede, ovvero alle peculiari ed eccezionali ragioni della eventuale deroga.

65.3. - Le proposte tabellari devono indicare i nominativi di due magistrati da designare per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, in qualità di aggiunti a norma dell'art. 10 legge 28 luglio 1989 n. 273, precisando i criteri della scelta. In mancanza dell'indicazione dei nominativi, vanno specificati i criteri di designazione dei magistrati che presteranno servizio a norma del citato art. 10. In linea generale, salvo casi particolari, è possibile designare come aggiunto un unico magistrato.

66. - *Composizione dei collegi con magistrati applicati, supplenti, magistrati distrettuali e coassegnati*

66.1. - Di uno stesso collegio non può far parte più di un magistrato applicato (art. 110, quinto comma, O.G.).

66.2. - Di uno stesso collegio non può far parte più di un magistrato supplente (art. 97, quarto comma, O.G.).

66.3. - Di uno stesso collegio possono far parte un magistrato applicato ed uno supplente.

66.4. - Di uno stesso collegio possono far parte più magistrati coassegnati o più magistrati distrettuali, ovvero un magistrato applicato ed uno o più coassegnati o

magistrati distrettuali, oppure un supplente ed uno o più magistrati coassegnati o distrettuali.

Capo IX
Funzioni particolari

67. - Referente informatico

67.1. - La proposta tabellare deve indicare il magistrato al quale sono state assegnate dal Consiglio le funzioni di referente informatico, con la specificazione della sua posizione tabellare all'interno dell'ufficio.

Il referente informatico può usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale ordinaria, che deve tener conto dell'ampiezza del distretto e può consistere in una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 50% del carico di lavoro.

Il provvedimento di esonero, da emanarsi su specifica richiesta dell'interessato, deve indicare la misura dell'esonero e le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche nell'esenzione da specifiche attività.

Il provvedimento di esonero deve essere adottato seguendo la procedura tabellare di cui al capo II della Circolare e riprodotto tra i criteri di assegnazione degli affari relativi alla posizione tabellare dell'interessato.

Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell'esonero.

67.2 – La Proposta Tabellare deve precisare se il Referente abbia a disposizione una struttura organizzativa e da quali risorse, materiali ed umane, sia composta, allo scopo di sollecitare i necessari interventi da parte del Ministero della Giustizia.

67.3. - Il referente informatico, sentiti i dirigenti degli uffici, designa i magistrati di riferimento, allo scopo di conoscere le specifiche esigenze di ciascun ufficio e di realizzare il miglior utilizzo degli strumenti informatici. I magistrati di riferimento devono essere indicati nelle tabelle.

A tal fine il referente informatico comunica il provvedimento adottato al dirigente dell'ufficio il quale provvede alla relativa variazione tabellare .

67.4 – Il referente informatico redige una relazione al termine di ciascun anno di attività nella quale dà atto delle attività svolte, dell'impiego delle risorse e degli obiettivi raggiunti e da raggiungere.

67.5 – L'incarico di referente informatico è incompatibile con quello di referente per la formazione, di componente del Comitato Scientifico e di componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione.

68. - Referente per la formazione.

68.1. - La proposta tabellare deve indicare il magistrato al quale sono state assegnate dal Consiglio le funzioni di referente per la formazione, con la specificazione della sua posizione tabellare all'interno dell'ufficio.

68.2 – La Proposta Tabellare deve precisare se il Referente abbia a disposizione una struttura organizzativa e da quali risorse, materiali ed umane, sia composta.

68.3 -Il referente per la formazione può usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale ordinaria, che deve tener conto dell'ampiezza del distretto e può consistere in una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 50% del carico di lavoro.

68.4 - Il provvedimento di esonero, da emanarsi su specifica richiesta dell'interessato, deve indicare la misura dell'esonero e le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche nell'esenzione da specifiche attività.

68.5 – Il provvedimento di esonero deve essere adottato con variazione tabellare e trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura, che delibera previa

acquisizione del parere della Commissione per il Tirocinio e la formazione professionale relativamente alla percentuale di esonero.

Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell'esonero.

68.6 – L'incarico di referente per la formazione è incompatibile con quello di referente informatico, di componente del Comitato Scientifico e di componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione.

69 – Componenti del Comitato Scientifico

69.1. - La proposta tabellare deve indicare, per i magistrati che siano stati designati dal Consiglio quale Componenti del Comitato Scientifico, le funzioni giudiziarie che essi sono stati chiamati a svolgere nonché - ove sia stata disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura - la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria, **stabilita nel 30%**.

69.2. - Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta, deve indicare le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione **del lavoro ordinario, che può consistere anche in una esenzione da specifiche attività**, e deve essere riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione ove risulti assegnato il magistrato.

Con variazione tabellare il Capo dell'ufficio dà attuazione all'esonero indicando i diversi criteri di assegnazione degli affari relativi alla posizione tabellare dell'interessato. La variazione tabellare deve essere immediatamente trasmessa al CSM per l'approvazione. Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell'esonero.

Nella determinazione delle modalità dell'esonero, il dirigente deve tenere conto delle necessità per il magistrato di svolgere i suoi compiti fuori dall'ufficio.

69.3 – L'incarico di componente del Comitato Scientifico è incompatibile con quello di referente informatico, di referente per la formazione e di componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione.

70. – Componenti dei Consigli Giudiziari e del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione

70.1. – La proposta tabellare deve altresì indicare i magistrati eletti al Consiglio Giudiziario **o al Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione**, le funzioni giudiziarie che essi sono stati chiamati a svolgere nonché la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria, **di cui non possono usufruire i componenti eletti che ricoprono incarichi direttivi o semidirettivi**. La misura dell'esonero che può essere riconosciuta è regolata come segue:

esonero del 20% per i componenti elettivi nei distretti con meno di 150 magistrati professionali in pianta organica;

esonero dal 20% al 30% per i componenti elettivi nei distretti con pianta organica compresa tra 151 e 250 magistrati professionali;

esonero dal 30% al 40% per i componenti elettivi nei distretti con pianta organica compresa tra 251 e 500 magistrati professionali;

esonero dal 40% al 50% per i componenti elettivi nei distretti con più di 500 magistrati professionali in pianta organica;

esonero dal 20% al 40% per il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione.

70.2. - **Il Consiglio Giudiziario e il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, in occasione delle prime rispettive sedute, determinano la misura dell'esonero parziale, anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato, e trasmettono la**

relativa delibera al Dirigente dell'Ufficio di appartenenza ovvero al Primo Presidente, i quali devono indicare con variazione tabellare le modalità relative alla concreta ed attuale applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche in una riduzione del numero delle udienze, riproducendole nei criteri di assegnazione dell'Ufficio.

L'esonero non è rinunciabile.

Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell'esonero.

70.3 – Il Presidente della Corte d'Appello ed il Primo Presidente, in occasione della prima seduta rispettivamente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, comunicano al Consiglio Superiore della Magistratura i nominativi di tutti i componenti, togati e laici, nonché eventuali sostituzioni, indicando, inoltre, specificamente il componente che svolge le funzioni di Segretario.

70.4 – L'incarico di componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione è incompatibile con quello di referente informatico, di referente per la formazione e di componente del Comitato Scientifico.

70.5 - Il magistrato componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione deve, entro la prima seduta, rinunciare agli incarichi non cumulabili ai sensi del par.70.4. In mancanza di tale rinuncia opera la decadenza automatica dagli incarichi diversi da quello di componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, dichiarata con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.

70.6 - I componenti del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo non possono concorrere per il conferimento di uno degli incarichi non cumulabili ai sensi del par.70.4, per tutto il periodo di durata della consiliatura o fino alle loro anticipate dimissioni.

71. - Commissari agli usi civici

71.1. - Le proposte tabellari devono indicare i Commissari agli Usi Civici e gli eventuali Commissari Aggiunti.

71.2. - Il Commissario titolare assegna gli affari ai Commissari aggiunti eventualmente designati secondo criteri predeterminati.

71.3. - I Commissari agli usi civici possono essere parzialmente esonerati dall'attività giudiziaria, in misura non superiore all'80%, da quantificare in almeno il 10% ogni 80 cause assegnate.

*71.4. - Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta e con **variazione tabellare**, deve indicare le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione delle assegnazioni e deve essere riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione ove risulti assegnato il magistrato.*

Capo X

Corte di Cassazione

72. - Formazione della tabella

72.1. - In applicazione dell'art. 7 bis, comma 3 O.G., la disciplina tabellare si applica alla Corte di Cassazione, fatti salvi gli adattamenti conseguenti alla peculiarità delle funzioni di nomofilachia.

*72.2. - Il primo Presidente della Corte di Cassazione propone al Consiglio Superiore della Magistratura la proposta tabellare, formulata **in applicazione dei principi generali enunciati nella Relazione alla Circolare e delle direttive indicate nel paragrafo 4**, che permettono di tenere conto dell'apporto collaborativo del Presidente*

aggiunto, dei Presidenti di sezione, dei consiglieri, **nonché del parere del Consiglio Direttivo.**

72.3. – Nella proposta dovrà tenersi conto, in particolare, ai fini della designazione dei Presidenti titolari, dell'anzianità nell'ufficio **quale Presidente di Sezione**, delle capacità organizzative dei candidati valutate, in concreto, sulla base della pregressa attività e dei risultati ottenuti, delle esperienze professionali, dell'aggiornamento professionale e della dimostrata disponibilità alle esigenze dell'ufficio.

72.4. – Nella proposta dovranno essere indicate le modalità con cui i Presidenti di Sezione **collaborano con il Presidente titolare all'organizzazione della Sezione al fine di evitare l'insorgere di contrasti inconsapevoli tra le decisioni.**

72.5. - La proposta di organizzazione relativa al periodo feriale dovrà pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 10 maggio di ogni anno.

73. - L'Ufficio del Massimario e del Ruolo

73.1. – La tabella organica del Massimario prevede un Direttore, due Vicedirettori, uno per il settore penale e uno per il settore civile, e due Coordinatori, egualmente destinati uno al settore penale e uno al settore civile.

La tabella indica puntualmente i criteri di assegnazione degli affari al fine di garantire la massima trasparenza e la specializzazione dei magistrati, nonché quelli adottati per la destinazione dei magistrati alle trattazioni di determinate materie; nella destinazione si deve tener conto delle indicazioni fornite dai magistrati in ordine alle loro specifiche competenze e si deve altresì assicurare nel tempo un adeguato ricambio che comunque valorizzi le specializzazioni del singolo giudice. In tale ambito può essere demandato al Direttore il potere di emanare direttive di dettaglio che tuttavia non possono modificare i criteri di assegnazione, la cui formulazione spetta soltanto al Primo Presidente esclusivamente nell'ambito della procedura tabellare.

73.2 - Il Direttore, i Vice Direttori e i Coordinatori sono nominati dal Primo Presidente con decreto motivato, previo interpello e parere del Consiglio Direttivo. L'incarico di Direttore e di Vice Direttore ha durata pari a tre anni, tendenzialmente coincidenti con la durata della Tabella, ed è rinnovabile per una sola volta per ulteriori tre anni. Nel caso in cui lo stesso magistrato sia nominato Vicedirettore e Direttore la durata complessiva dei relativi incarichi non può comunque essere superiore ai sei anni.

Ogni altro incarico di collaborazione interna deve essere conferito secondo criteri di rotazione.

73.3 – L'Ufficio del Massimario e del Ruolo ha come compito istituzionale lo studio e l'analisi della giurisprudenza di legittimità.

L'attività del Massimario si articola esemplificativamente nelle seguenti forme:

-massimazione delle decisioni civili e penali

-segnalazione dei contrasti

-relazioni preliminari per le Sezioni Unite

-relazioni informative sullo stato della dottrina e della giurisprudenza per specifici temi

La massimazione, la segnalazione dei contrasti e le relazioni per le Sezioni Unite costituiscono attività prioritaria dei magistrati addetti al Massimario.

Ogni altra attività a cui possono essere addetti i magistrati dell'Ufficio del Massimario è comunque diretta a favorire la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione attraverso lo studio e l'analisi della giurisprudenza di legittimità.

74. - Costituzione dei collegi

74.1. - La proposta tabellare deve indicare:

- a) i criteri di composizione dei collegi all'interno di ciascuna sezione; nel caso in cui la presidenza dei collegi non possa essere affidata a un presidente di sezione il criterio da seguire è che i collegi siano composti in modo che la presidenza sia attribuita al consigliere più anziano che abbia maturato almeno **tre** anni di anzianità nell'ufficio
- b) le ragioni dell'eventuale deroga dei criteri sub a), da **effettuarsi** almeno tre mesi prima della sua attuazione **e con provvedimento motivato**;
- c) i criteri per designazione del sostituto, in caso di astensione, ricusazione o impedimento del Presidente di sezione ovvero di un consigliere.

d) la composizione dei collegi deve essere predisposta almeno sei mesi prima della data dell'udienza.

75. - Assegnazione degli affari alle sezioni

75.1. - La proposta tabellare deve indicare le materie assegnate alle diverse sezioni, specificando la sezione incaricata della trattazione dei ricorsi di cui all'art. 3, sesto comma, della l. n. 89/2001 e la sezione incaricata della trattazione dei ricorsi di cui all'art. 610, primo comma c.p.p., come modificato dall'art. 6 della l. 26 marzo 2001, n. 128.

75.2. - La proposta tabellare deve indicare il criterio di ripartizione degli affari relativi ad una stessa materia assegnata a più sezioni.

76. - Assegnazione degli affari ai collegi ed ai relatori

76.1. - La ripartizione degli affari all'interno della sezione, tra i diversi collegi e, successivamente, la designazione del relatore deve avvenire secondo criteri **oggettivi**, predeterminati e **verificabili**, che devono essere indicati nella proposta tabellare. **A tal fine all'interno della sezione sono individuate aree omogenee di competenza specifica per le quali ciascun relatore fornisce indicazione di preferenza da utilizzare nel periodo di vigenza della Tabella.**

In ogni caso la formazione dei collegi dovrà precedere la formazione dei ruoli d'udienza.

76.2. - I criteri devono contemplare la possibilità di raggruppare, nella stessa udienza, affari che implicino la soluzione di questioni omogenee.

76.3. - Va escluso che la medesima materia possa essere trattata, in via esclusiva, da un unico consigliere.

76.4. - La deroga dei criteri è possibile esclusivamente per motivate esigenze di servizio, tra esse comprese quelle derivanti dalla necessità di risolvere particolari questioni di diritto che inducono a tenere conto della specifica qualificazione professionale e della particolare esperienza - che vanno espressamente indicate - di determinati magistrati.

77 - Assegnazione degli affari penali

77.1. - Nell'assegnazione degli affari penali, per i procedimenti concernenti reati di criminalità organizzata va osservato il criterio di distribuirli tra le diverse sezioni della Corte e, nell'ambito della stessa sezione, tra i diversi collegi, secondo criteri predeterminati che garantiscano la periodica rotazione sia delle sezioni, sia dei presidenti e componenti dei singoli collegi della sezione in modo da evitare che gli affari relativi ai predetti reati si concentrino in una o più sezioni specifiche e, nell'ambito delle sezioni, in collegi formati con i medesimi magistrati.

77.2. - I criteri di assegnazione degli affari devono prevedere meccanismi di attribuzione ad un unico collegio dei ricorsi relativi ai provvedimenti emessi nello stesso processo.

78- Sezioni Unite

78.1. - La proposta tabellare deve indicare il numero dei consiglieri, distinti per sezioni di appartenenza, addetti alle sezioni unite civili e a quelle penali, tenendo conto dei flussi e degli oggetti dei ricorsi annualmente assegnati alle sezioni stesse.

78.2 - Nella formazione dei collegi deve essere assicurata la presenza di consiglieri di tutte le sezioni, salvo che, per motivate esigenze di servizio, anche in relazione al numero e alla qualità delle questioni, debba essere prevista una composizione diversa.

78.3 - L'assegnazione degli affari ai consiglieri avviene secondo criteri obiettivi, predeterminati e verificabili successivamente, tenendo conto delle materie assegnate alla sezione alla quale appartiene ogni consigliere e salvo deroga motivata ai sensi del punto 76.4.

78.4 - E' opportuno che la proposta tabellare preveda, al fine di garantire la migliore conoscenza da parte dei giudici degli orientamenti giurisprudenziali in formazione, la costante presenza di uno stesso consigliere in ogni collegio.

78.5 - L'assegnazione e il rinnovo dei consiglieri delle sezioni unite è regolato dai decreti del primo presidente del 4 marzo e del 19 giugno 1999 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, che qui si intendono riportate e considerate norme della presente circolare, e dai punti 14, 40 e 41 della presente circolare. La proposta tabellare può indicare, con adeguata motivazione, criteri di valutazione degli aspiranti diversi da quelli indicati al punto 41.

Capo XI

Supplenza. Applicazione. Principi generali.

79. Assegnazione dei magistrati in supplenza e applicazione

79.1 - La supplenza è l'istituto al quale si fa ricorso, per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, in caso di assenza, ovvero di impedimento temporaneo di un magistrato. Essa comporta la sostituzione, in via contingente e temporanea per un periodo non superiore a sei mesi, con altro magistrato individuabile con criteri predeterminati dello stesso ufficio, oppure - nel caso previsto dal paragrafo 89 -, di ufficio diverso dello stesso distretto.

Non può farsi ricorso all'istituto della supplenza per sopperire a vacanze nell'organico.

79.2 - L'applicazione è l'istituto al quale si fa ricorso per esigenze di servizio dell'ufficio imprescindibili e prevalenti, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, assenza o impedimento dei magistrati dell'ufficio. Essa comporta l'inserimento, in via contingente e temporanea per un periodo massimo non superiore di regola a due anni, di uno o più magistrati all'interno di un ufficio.

Può, pertanto, farsi ricorso all'istituto dell'applicazione per sopperire a vacanze di organico, per potenziare l'organico di un ufficio o per sopperire ad un'assenza che si protragga oltre i sei mesi.

79.3 - Non può farsi ricorso all'istituto dell'applicazione nei casi in cui si deve procedere a supplenza.

79.4 - L'utilizzazione e la destinazione dei magistrati distrettuali è disciplinata dal Capo XVI.

79.5 – Per la composizione dei collegi con magistrati in supplenza o in applicazione si applica il par.66 della presente Circolare.

Capo XII

Supplenze: disciplina specifica.

80. - Magistrati che possono espletare funzioni di supplenti

80.1 - Possono essere destinati a svolgere compiti di supplenza di magistrati mancanti o impediti i magistrati professionali, con l'osservanza dei requisiti per l'espletamento delle funzioni monocratiche penali e di GIP/GUP.

80.2 - Non possono essere destinati in supplenza i magistrati professionali con qualifica inferiore alla prima valutazione salvo che non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore.

80.3. – L'utilizzazione dei magistrati onorari di tribunale in supplenza dei magistrati professionali deve avvenire in conformità a quanto previsto dal paragrafo 61.

81. - Indicazione tabellare dei supplenti

81.1 - Le proposte tabellari, anche infradistrettuali, devono indicare specificamente i magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza nelle ipotesi di mancanza o temporaneo impedimento di quelli previsti quali titolari delle funzioni, in modo da permettere l'automatica identificazione del supplente per ciascun magistrato. A tal fine, ove manchi l'indicazione nominativa specifica, vanno indicati i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di supplenza, con specifico riguardo alle modalità della scelta del supplente.

82 – Criteri delle supplenze

82.1 - Le supplenze devono essere disposte secondo i criteri di seguito indicati.

a) Nell'ipotesi di mancanza e di impedimento temporaneo deve porsi rimedio mediante la supplenza interna, provvedendo, per le funzioni monocratiche, mediante magistrati professionali **ovvero mediante magistrati onorari compatibilmente con i limiti di legge e di Circolare previsti per il loro utilizzo;**

b) alla supplenza infradistrettuale, **disciplinata al capo XVII della presente Circolare,** è possibile fare ricorso soltanto qualora la mancanza o l'impedimento si presuma di durata superiore a sette giorni;

c) nell'ipotesi in cui l'assenza sia originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia la supplenza di durata superiore a 15 giorni va disposta soltanto quando non sia possibile provvedere mediante la destinazione di magistrati distrettuali;

d) nell'ipotesi di assenza nei casi di congedo previsto dalla legge n. 53 del 2000 e succ. mod. la supplenza di durata superiore a 30 giorni va disposta soltanto quando non sia possibile provvedere mediante la destinazione di magistrati distrettuali;

e) la supplenza di durata superiore a sessanta giorni va disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere mediante l'assegnazione congiunta;

g) la supplenza esterna, disciplinata dal paragrafo 91, può essere disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere mediante quella interna.

83. - Competenza a disporre la supplenza all'interno del medesimo ufficio e modalità attuative

83.1. - La supplenza all'interno del medesimo ufficio è disposta con decreto motivato del dirigente dell'ufficio.

83.2. - La supplenza disposta in base alle disposizioni contenute nelle tabelle ovvero a norme di legge determina il subentro *ope legis* del supplente nelle funzioni svolte dal magistrato assente o impedito.

83.3. - La supplenza, ove non sia possibile far ricorso ai criteri indicati in tabella, è disposta con specifico e motivato provvedimento che indica le ragioni di individuazione del supplente. Tale scelta deve essere preferibilmente effettuata tra i magistrati che svolgono analoghe funzioni e che ordinariamente trattano affari giudiziari della stessa natura di quelli attribuiti al magistrato mancante o impedito.

83.4. - Le supplenze di cui al presente paragrafo, se di durata superiore a sessanta giorni ovvero se rendono opportuna l'adozione di provvedimenti di modifica delle tabelle o dei turni di servizio, devono essere adottate con procedimento di variazione tabellare, ai sensi dell'art. 7-bis, secondo comma O.G., e delle direttive della presente circolare, eventualmente mediante provvedimenti urgenti ed immediatamente esecutivi.

83.5 - Deve essere disposta variazione tabellare successiva anche nel caso in cui la durata complessiva della supplenza attuata con più provvedimenti superi i sessanta giorni continuativi.

84. - Requisiti del provvedimento di supplenza

84.1 - Nelle proposte di tabelle devono essere indicati analiticamente i criteri oggettivi per l'individuazione del supplente in riferimento all'assenza o all'impedimento di ciascun magistrato dell'ufficio.

84.2. - Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato e deve espressamente indicare: il magistrato mancante o impedito e le ragioni dell'assenza e/o dell'impedimento; le ragioni della scelta del magistrato, anche con riferimento alla comparazione delle esigenze di servizio ed alle esigenze eccezionali che non permettano l'osservanza dei criteri fissati nei paragrafi 80 e 81; il termine di durata della sostituzione, nell'osservanza delle direttive fissate nel paragrafo 86; le attività svolte dal supplente, con riguardo alla loro eventuale limitazione a determinate attività o udienze o processi e, nei casi di supplenza a tempo parziale, i giorni della settimana nei quali il supplente svolgerà i compiti del magistrato sostituito.

84.3. - Nell'adozione del provvedimento di supplenza, il dirigente deve assicurare, eventualmente anche mediante rotazioni, che il supplente continui a svolgere, sia pure a tempo parziale, i compiti connessi al proprio ufficio.

85. - Criteri di scelta del supplente. Parere del Consiglio Giudiziario

85.1. - L'adozione del provvedimento non richiede il consenso del magistrato designato quale supplente.

85.2 - Qualora la supplenza non sia disposta in attuazione delle tabelle e sia di durata superiore a sessanta giorni, deve essere effettuato interpello con comunicazione a tutti i magistrati dell'ufficio. Coloro che intendono manifestare la propria disponibilità possono segnalare i titoli preferenziali ovvero i motivi che potrebbero rendere opportuna la loro designazione. Il supplente deve essere scelto tra i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, che vanno espressamente indicate, non impongano una differente soluzione.

85.3. - La scelta del supplente - ove questa non avvenga automaticamente in base alle indicazioni tabellari - deve essere preferibilmente effettuata tra i magistrati che svolgono analoghe funzioni e che ordinariamente trattano affari giudiziari della stessa natura di quelli attribuiti al magistrato mancante o impedito.

85.4 - Nel caso in cui sussistano ragioni di urgenza da indicare specificamente in motivazione la supplenza prevista dal par.85.2 può essere disposta anche in assenza della procedura di interpello di cui ai paragrafi precedenti.

85.5. - Il provvedimento di supplenza, con le eventuali osservazioni dell'interessato, deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio giudiziario, il quale deve esprimere parere motivato, nell'osservanza delle direttive fissate dalla presente circolare.

86. - Durata della supplenza

86.1. - La supplenza può essere disposta esclusivamente per un tempo determinato, comunque non superiore a sei mesi.

86.2. - Il provvedimento di supplenza deve indicare il termine della sostituzione, sia pure con riferimento alle singole udienze per le quali viene designato il supplente o con l'indicazione della cessazione della supplenza al rientro del magistrato assente o impedito.

87. - Trasmissione del provvedimento di supplenza dal Consiglio Giudiziario al Consiglio Superiore della Magistratura

87.1. - Il Consiglio Giudiziario non trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione i decreti di supplenza meramente esecutivi delle previsioni tabellari previsti dal par. 83.1 e nei confronti dei quali non siano state proposte osservazioni.

Egualemente non devono essere trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura i decreti di supplenza non meramente esecutivi delle previsioni tabellari se di durata fino a sessanta giorni nel caso in cui non vi siano state osservazioni e il Consiglio Giudiziario abbia espresso parere favorevole all'unanimità.

87.2 - Il Consiglio Giudiziario trasmette immediatamente al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione i provvedimenti di supplenza nel caso in cui siano state formulate osservazioni ovvero sia stato espresso dal Consiglio Giudiziario parere contrario, ovvero favorevole, ma a maggioranza.

87.3 - I provvedimenti di supplenza adottati con variazione tabellare, compresi quelli previsti dal paragrafo 85.2 e 85.4, seguono la procedura di cui al par.14.

88. - Compiti del supplente

88.1. - Il magistrato destinato in supplenza, anche nel caso della supplenza a tempo parziale, è incaricato della trattazione degli affari assegnati al magistrato assente o impedito, partecipa alle udienze che questi avrebbe dovuto tenere e, inoltre, continua a svolgere i compiti che rientrano nelle funzioni assegnategli, secondo le previsioni di tabella ed i turni di servizio riguardanti sia il magistrato supplente sia il magistrato sostituito.

89. - Supplenza infradistrettuale

89.1. - La supplenza infradistrettuale permette di destinare in sostituzione del magistrato mancante o impedito un magistrato che appartiene ad un ufficio diverso compreso nella medesima tabella infradistrettuale.

89.2 - La supplenza infradistrettuale può essere disposta esclusivamente nei casi nei quali la mancanza o l'impedimento del magistrato sia destinato a protrarsi per più di sette giorni.

89.3. - Per la supplenza infradistrettuale non opera il vincolo della "medesima competenza", stabilito per l'assegnazione congiunta **dal par. 127.**

89.4. - Le proposte di tabella devono indicare i magistrati destinati alla supplenza infradistrettuale, in modo da realizzare la sostituzione con i criteri di automatismo **indicati dal paragrafo 81**, salvo che ricorrano particolari esigenze di servizio che rendano necessario provvedere diversamente.

89.5. - Il provvedimento di supplenza infradistrettuale è adottato dai presidenti di Corte d'appello e dai procuratori generali, su richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione del supplente, sentito il dirigente dell'ufficio di provenienza.

89.6. - Il provvedimento di supplenza infradistrettuale, se non costituisce mera attuazione della tabella infradistrettuale, deve essere adeguatamente motivato ed indicare espressamente le cause del mancato ricorso al supplente previsto nelle tabelle dell'Ufficio e le ragioni dell'individuazione del supplente. Nell'ambito di queste ultime deve rivestire carattere di prevalenza l'esigenza di funzionalità dell'ufficio nell'ambito del quale è scelto il supplente, avuto riguardo alla natura ed all'entità dei carichi di lavoro.

89.7 - Il provvedimento di supplenza infradistrettuale va trasmesso al Consiglio giudiziario ed al Consiglio Superiore della Magistratura nell'osservanza delle direttive del Capo II e del par. 87.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente paragrafo si applicano, comunque, le disposizioni generali previste in Circolare per le supplenze, in quanto compatibili.

90. - Supplenza dei titolari di funzioni direttive e semidirettive

90.1. - Il Presidente della Corte di Appello o **il Presidente del Tribunale** mancante o impedito è sostituito dal Presidente di sezione più anziano nella qualifica, ove non diversamente designato seguendo la procedura tabellare.

90.2. - Il Presidente della sezione di Corte di Appello **o di Tribunale** mancante o impedito è sostituito dal più anziano dei magistrati che compongono la sezione.

90.3. - Il magistrato designato a sostituire il Presidente del Tribunale o il Presidente della Corte d'Appello è identificato in applicazione delle direttive del paragrafo 35.6. La designazione avvenuta in applicazione del paragrafo 35.6 è efficace anche nel caso di cessazione del Presidente titolare dall'esercizio delle funzioni dirigenziali, fino alla approvazione delle nuove tabelle e riguarda l'esercizio anche delle funzioni giurisdizionali attribuite al dirigente dell'ufficio.

90.4. - La supplenza dei dirigenti negli uffici requirenti deve essere disposta in applicazione dell'art. 109 O.G.

91 - Supplenza esterna per la Corte d'Appello

91.1. - Nelle corti di Appello, qualora manchi o sia impedito uno dei consiglieri, il Presidente della Corte, quando non può provvedere a norma del successivo par.92, delega a supplirli un Presidente di sezione di uno dei tribunali compresi nel distretto, salvo che non provveda ai sensi del paragrafo 98.2.

91.2. - La supplenza esterna può essere disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere con quella interna. La scelta del supplente deve essere effettuata secondo criteri oggettivi che devono avere riguardo alle esigenze organizzative degli uffici del distretto, alla specializzazione, ai carichi di lavoro, al merito e alle attitudini del magistrato.

91.3. - Il Presidente della Corte di Appello deve acquisire il parere preventivo del dirigente dell'ufficio nel quale opera il supplente. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato ed indicare specificamente: le ragioni che non permettono di provvedere altrimenti; il parere del dirigente dell'ufficio di cui fa parte il supplente; i criteri e le ragioni indicati nel comma che precede.

92. - Supplenza ex art.2 d.lgs.lgt. 3 maggio 1945 n. 232

92.1. - Nei casi nei quali sorge l'improvvisa ed urgente necessità di sostituire magistrati assenti o impediti, per assicurare il funzionamento di un ufficio o la composizione di un

collegio, i capi delle corti, secondo le rispettive attribuzioni - ex art. 2 d.lgs.lgt. n. 232 del 1945, vigente per effetto dell'art.1 legge n. 190 del 1951 - possono provvedere alla supplenza con magistrati appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto, anche se assegnati ad uffici di grado diverso da quello di destinazione.

92.2. - Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato con indicazione espressa della situazione di "improvvisa e urgente necessità", di impossibilità di provvedere altrimenti **e dei criteri utilizzati per l'individuazione del supplente.**

93. - *Supplenza dei componenti privati di organi giudiziari specializzati*

93.1. - L'istituto della supplenza può essere applicato anche ai componenti privati di organi giudiziari specializzati con soggetti designati ad esercitare la stessa funzione in un diverso ufficio della stessa sede (come, ad esempio, i componenti privati del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'Appello per i minorenni), che possono essere sostituiti da altri componenti privati, sempre **nel rispetto dei requisiti** di qualificazione professionale del componente e salvo che non sussistano situazioni di incompatibilità.

Capo XIII

Applicazioni: disciplina specifica

94 - *Magistrati che possono essere destinati in applicazione*

94.1. - Salvo quanto precisato al paragrafo 100.4 per le applicazioni extradistrettuali, possono essere destinati in applicazione tutti i magistrati in servizio, esclusi **i magistrati con anzianità inferiore a tre anni dal decreto di nomina.** Per lo svolgimento di funzioni, anche direttive, di magistrato di Corte di Appello, possono essere applicati unicamente i magistrati che abbiano **conseguito almeno la prima valutazione di professionalità.**

94.2. - I magistrati onorari non possono essere destinati in applicazione ad uffici diversi a quelli presso i quali svolgono le loro funzioni.

94.3. - I magistrati distrettuali possono essere destinati in applicazione ad un ufficio del distretto solo qualora non sussistano i presupposti per la loro assegnazione in sostituzione.

95. - *Presupposti e tipi di applicazione*

95.1. - L'applicazione può essere disposta, indipendentemente dalla integrale copertura dell'organico dell'ufficio, quando le esigenze di servizio degli uffici di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle dell'ufficio di provenienza.

95.2. - L'applicazione può essere endodistrettuale o extradistrettuale, secondo che il magistrato destinato in applicazione faccia o meno parte di un ufficio compreso nello stesso distretto dell'ufficio di destinazione.

95.3. - L'applicazione endodistrettuale può essere disposta soltanto qualora si accerti l'impossibilità di provvedere mediante l'assegnazione congiunta prevista dal paragrafo **127** ovvero mediante l'assegnazione in sostituzione di un magistrato distrettuale.

95.4. - L'applicazione extradistrettuale può essere disposta soltanto qualora si accerti l'impossibilità di soddisfare le esigenze di servizio mediante supplenze, anche infradistrettuali, assegnazioni congiunte, assegnazione in sostituzione di magistrati distrettuali o applicazioni endodistrettuali.

96. - *Applicazione e variazione tabellare.*

96.1. - L'applicazione è sempre preceduta da interpello e quando supera la durata di novanta giorni è disposta con variazione tabellare.

96.2. - **Se l'applicazione è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza sul ruolo del magistrato applicato.**

97. - Richiesta di applicazione extradistrettuale

97.1. – Le richieste dei Presidenti delle Corti d'Appello e dei Procuratori Generali debbono essere formulate sulla base di indicazioni specifiche in ordine alle imprescindibili esigenze di servizio da soddisfare, ai carichi di lavoro gravanti sui magistrati degli uffici in favore dei quali venga richiesta l'applicazione **con specifica indicazione dei flussi in entrata e in uscita**, al numero delle udienze tenute in tali uffici dagli stessi magistrati e ad ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'impegno dell'ufficio e l'impossibilità di far fronte alle imprescindibili esigenze di servizio con modalità diverse dall'applicazione extradistrettuale **e, in particolare, assegnando in sostituzione un magistrato distrettuale.**

Deve essere indicato il settore (civile – penale) cui, presumibilmente, verrà destinato il magistrato da applicare.

97.2. – Le richieste di applicazione extradistrettuale dovranno essere accompagnate dall'esplicita dichiarazione che i magistrati applicati non verranno destinati a svolgere attività in procedimenti per la trattazione dei quali si preveda una durata particolarmente lunga.

La richiesta di applicazione extradistrettuale deve essere accompagnata dall'indicazione della percentuale di scopertura, distinta per le funzioni giudicanti o requirenti, all'interno del distretto.

In detta percentuale vanno computate anche le assenze per aspettativa e/o per congedo straordinario ovvero le ipotesi di esonero totale dal lavoro.

A pena di inammissibilità della richiesta, la percentuale di scopertura non può essere complessivamente inferiore al 10% e deve permanere per lo meno pari a tale soglia fino al momento della decisione consiliare.

È fatto obbligo ai Procuratori Generali ed ai Presidenti delle Corti d'Appello richiedenti di informare il Consiglio Superiore della Magistratura dell'eventuale calo della percentuale al di sotto della soglia del 10% necessaria per l'accoglimento della richiesta.

97.3. – Con riguardo ai procedimenti di cui all'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale l'applicazione **può** essere disposta solo in quanto risulti che i magistrati dell'ufficio richiedente versino tutti in situazione di incompatibilità.

97.4. – In mancanza degli elementi su indicati le richieste di applicazione **sono** considerate prive di adeguata motivazione.

98. - Competenza a disporre l'applicazione

98.1. - L'applicazione extradistrettuale è disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura, su richiesta motivata del Ministero della Giustizia ovvero del Presidente o, rispettivamente, del Procuratore Generale presso la Corte di Appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il Consiglio Giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato.

Nell'interpello sarà indicato, ove possibile il settore (civile – penale) cui, presumibilmente, verrà destinato il magistrato da applicare.

98.2. - L'applicazione endodistrettuale è disposta dal Presidente della Corte di Appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero.

99. – *Requisiti del provvedimento di applicazione endodistrettuale.*

99.1. - Il provvedimento di applicazione **endodistrettuale**, adottato con decreto, deve essere congruamente motivato.

99.2. - Il decreto deve espressamente indicare:

1) le esigenze imprescindibili e prevalenti dell'ufficio di destinazione che costituiscono il presupposto della sua adozione e la ponderazione delle esigenze dell'ufficio di provenienza e di destinazione;

2) l'impossibilità di fronteggiare le esigenze organizzative con modalità diverse dall'applicazione e, in particolare, mediante il ricorso all'assegnazione congiunta, alle tabelle infradistrettuali ovvero mediante l'assegnazione in sostituzione di un magistrato distrettuale

3) la prestazione del consenso da parte dell'applicato nei casi di applicazioni extradistrettuali;

4) la durata dell'applicazione, nell'osservanza delle direttive del paragrafo 104, se essa è disposta a **tempo parziale** o a tempo pieno; nel primo caso, il provvedimento deve altresì contenere le indicazioni stabilite nel paragrafo 88.1.

99.2. - Il decreto di applicazione deve essere corredato dalle piante organiche e dalle statistiche relative ai carichi di lavoro dell'ufficio di provenienza e di destinazione.

100 - Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione

100.1. - L'applicazione non richiede il consenso del magistrato nei casi di applicazione endodistrettuale di durata non superiore a sei mesi.

100.2 - Le proposte di tabelle devono indicare i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di applicazione, con specifico riguardo alle modalità della scelta del magistrato da destinare. In ogni caso devono essere osservati i seguenti criteri:

nella scelta va preferito il magistrato che ha prestato consenso, sempre che risultino rispettate le ulteriori direttive fissate nella presente circolare;

l'individuazione del magistrato deve essere operata all'interno dell'ufficio del distretto che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza dell'organico, del grado di copertura dei diversi uffici, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni;

nella scelta devono essere preferiti magistrati che ordinariamente esercitano gli stessi compiti che sono chiamati a svolgere presso l'ufficio di destinazione, in base

100.3. - Qualora non esistano ragioni di particolare urgenza, che vanno specificamente indicate, tutti i magistrati facenti parte dell'ufficio devono essere posti in condizione di manifestare il loro eventuale consenso, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione. L'applicato deve essere scelto tra i magistrati che hanno prestato il loro consenso, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, da indicare espressamente nel provvedimento di applicazione, non impongano una differente soluzione.

100.4. - Il Consiglio **provvede** all'individuazione del magistrato da destinare in applicazione extradistrettuale secondo i seguenti criteri:

1) non possono essere applicati ad un ufficio di altro distretto magistrati che esercitano le funzioni in un distretto ove vi siano, limitatamente alle funzioni giudicanti o requirenti, applicazioni extradistrettuali in atto, tali da sovrapporre i relativi periodi;

2) non possono essere applicati ad un ufficio di altro distretto i magistrati addetti alle Direzioni distrettuali antimafia;

3) non possono essere applicati ad un altro distretto magistrati con meno di tre anni di anzianità dal decreto di nomina;

4) non possono essere applicati ad altro distretto magistrati trasferiti d'ufficio anche a seguito di disponibilità ai sensi delle leggi 356/1991 e 133/1998 se non siano decorsi almeno tre anni dalla presa di possesso;

5) non possono essere applicati magistrati che esercitano funzioni direttive e **semidirettive**.

6) non possono essere applicati i **magistrati distrettuali ad eccezione delle ipotesi disciplinate dal successivo par. 107;**

Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità e che possono essere applicati siano in numero superiore a quelli da applicare, si procede ad una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza.

Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato:

a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione;

b) dell'anzianità nel ruolo.

In ogni caso, i magistrati con prole inferiore ai tre anni sono preferiti nella comparazione nell'ipotesi in cui l'applicazione extradistrettuale comporti l'avvicinamento al nucleo familiare.

100.5 – La revoca della disponibilità all'applicazione deve essere motivata con riguardo alle specifiche ragioni che l'hanno determinata.

La dichiarazione di revoca della disponibilità va trasmessa alla competente Commissione del Consiglio e può assumere rilevanza sotto il profilo delle valutazioni di professionalità del magistrato.

101 – Parere del Consiglio Giudiziario

101.1. - Il Consiglio giudiziario, sentito il magistrato interessato e tutti quelli che hanno eventualmente dichiarato la propria disponibilità all'applicazione, esprime parere motivato nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta, con espresso riferimento all'osservanza dei criteri stabiliti nella presente Circolare.

101.2 - Con riguardo alle richieste di applicazione extradistrettuali, i Consigli Giudiziari ed i dirigenti degli uffici cui appartengono i magistrati che abbiano dichiarato la propria disponibilità all'applicazione, dovranno motivare facendo specifico riferimento ai carichi di lavoro gravanti in tali uffici, al numero delle udienze tenute dai magistrati che vi sono addetti e ad ogni altro elemento utile ad illustrare l'impegno quantitativo e qualitativo richiesto dalle necessità di servizio.

In mancanza di questi elementi non potrà considerarsi adeguatamente motivato l'eventuale parere contrario all'applicazione.

Il parere deve essere reso nel termine perentorio di sette giorni quando l'applicazione extradistrettuale deve essere disposta per uffici nei distretti di Corte d'Appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno e Reggio Calabria.

102. - Trasmissione del provvedimento di applicazione al Consiglio Superiore della Magistratura

102.1. - Il provvedimento di applicazione endodistrettuale, unitamente al verbale di immissione in possesso, al parere del Consiglio Giudiziario e alla documentazione indicata nel paragrafo 99, deve essere trasmesso senza ritardo al Consiglio Superiore della Magistratura.

102.2. - Il provvedimento di applicazione è oggetto di controllo da parte del Consiglio Superiore della Magistratura che può approvarlo, eventualmente anche soltanto in parte, ovvero annullarlo.

103. – Proroga delle applicazioni extradistrettuali

103.1. – Le richieste di proroga delle applicazioni in corso **devono evidenziare il permanere degli elementi, indicati dal paragrafo 97, che hanno consentito l'applicazione** e devono essere formulate, dal Procuratore Generale o dal Presidente della Corte d'Appello, con congruo anticipo, in modo da consentire le necessarie verifiche ed il puntuale rispetto dell'iter procedimentale; **inoltre**, devono essere accompagnate da una dettagliata relazione sull'attività svolta dal magistrato.

103.2 – Il Consiglio Superiore della Magistratura valuta, nei casi di richiesta di proroga dell'applicazione extradistrettuale, le eventuali osservazioni dell'Ufficio di provenienza.

104. - Durata delle applicazioni

104.1. - L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, essa può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno.

In casi di eccezionale rilevanza, l'applicazione può essere disposta – limitatamente alla trattazione dei soli procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale – per un ulteriore periodo massimo di un anno.

Alla scadenza del periodo di applicazione extradistrettuale, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale, può essere prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.

104.2. - In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del precedente periodo.

104.3. - La durata dell'applicazione può essere determinata con riferimento ai giorni della settimana o del mese o con altre modalità che permettano di fissarla con certezza e devono essere indicati con precisione il termine iniziale e quello finale.

105. - Compiti dell'applicato. Applicazioni a tempo pieno e a tempo parziale

105.1. - L'applicazione comporta l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie, anche quando coincidono con quelle di cui era precedentemente titolare un altro magistrato temporaneamente assente o impedito.

105.2. - L'applicazione, se è disposta a tempo pieno, determina il temporaneo abbandono dell'ufficio di cui il magistrato applicato è titolare.

105.3. - L'applicazione, se è disposta **a tempo parziale**, comporta che il magistrato applicato è titolare della capacità di esercitare le funzioni proprie dell'ufficio di provenienza e di destinazione. Nell'applicazione **a tempo parziale**, l'identificazione dei giorni della settimana durante i quali il magistrato svolge le funzioni presso i due diversi uffici adempie ad esigenze meramente organizzative e non definisce la sua legittimazione, che - per la durata dell'applicazione - esiste per tutti gli atti che rientrano nelle funzioni.

105.4. - Nel caso in cui **il** supplente non prende il posto di un magistrato già previsto nelle tabelle o nei turni di servizio, deve procedersi alle necessarie variazioni tabellari dell'ufficio di destinazione nelle parti concernenti l'assegnazione degli affari e le attribuzioni dell'applicato, secondo le direttive del capo II.

106. – Applicazioni extradistrettuali d'ufficio

106.1. - Qualora i magistrati disponibili ed idonei ai sensi del paragrafo 100.4 siano inferiori al numero dei magistrati da applicare, il Consiglio Superiore della Magistratura valuta l'opportunità di **effettuare un secondo interpello e, qualora i magistrati disponibili ed idonei ai sensi del paragrafo 100.4 siano ancora inferiori al numero dei magistrati da applicare, di** procedere d'ufficio.

106.2. – L'ufficio da cui operare le applicazioni è individuato nell'ambito del distretto progressivamente più vicino a quello ove ha sede l'ufficio al quale l'applicazione si riferisce, da individuarsi in base al criterio di cui all'art.4, comma 5°, legge 356/1991, avuto riguardo alla minore percentuale di scopertura effettiva dell'organico, sempre che questa non superi, per effetto dell'applicazione, il 25%, in caso di pari percentuale, l'applicazione è operata dall'ufficio con organico più ampio.

Vanno presi in considerazione anche gli uffici di secondo grado.

All'interno dell'ufficio viene applicato il magistrato con minore anzianità nel ruolo fra quelli con almeno tre anni di anzianità dal decreto di nomina.

106.3. – Prima della decisione vanno acquisiti i pareri del Consiglio Giudiziario, del Presidente della Corte d'Appello o del Procuratore Generale ove ha sede l'ufficio presso il quale esercita le funzioni il magistrato individuato.

106.4. – Qualora ricorrano eccezionali situazioni riguardanti il magistrato o l'ufficio presso cui questi presta servizio, il Consiglio Superiore potrà individuare altro magistrato da applicare secondo la disciplina su esposta.

107 - Applicazioni in esito a trasferimento in altro distretto

107.1. – È possibile – anche in deroga ai criteri indicati al paragrafo 100.4 – il ricorso all'applicazione extradistrettuale all'ufficio di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede fuori dal distretto per la definizione di un processo già incardinato.

107.2. – La richiesta nominativa di applicazione extradistrettuale deve contenere l'indicazione dei giorni del mese o della settimana che il magistrato deve dedicare all'ufficio di provenienza, fermo restando che si deve ritenere che il magistrato possieda le capacità di esercitare le funzioni in entrambe le vesti per tutto il periodo cui l'applicazione si riferisce.

107.3. – La richiesta può essere accolta solo previa valutazione delle prevalenti esigenze dell'ufficio di destinazione rispetto a quello di provenienza e può riferirsi unicamente a procedimenti specificamente indicati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.

108. – Congelamento del ruolo

108.1. - Nei casi di mancanza o impedimento del magistrato il ruolo non deve essere congelato, a meno che tale **eccezionale** provvedimento non si renda necessario a fronte di gravi carenze di organico dell'Ufficio e dell'impossibilità di supplire altrimenti utilizzando gli istituti dell'applicazione e della supplenza. Il provvedimento che stabilisca il congelamento del ruolo dovrà dar conto con congrua motivazione delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione.

Capo XIV

Applicazioni dei magistrati della DNA e della DDA.

109. - Applicazione dei magistrati della DNA e della DDA

109.1. - Le applicazioni dei magistrati della DNA e della DDA restano disciplinate dall'Ordinamento Giudiziario (artt.110 bis e **110 ter**) e dalle disposizioni che seguono.

110. – Funzioni dell'applicazione

110.1. - L'applicazione di magistrati della DNA alle DDA è istituito concepito in funzione di supporto dell'attività di queste ultime e mira a realizzare, a seconda delle varie situazioni che concretamente si profilano sul fronte delle singole indagini e che determinano specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali, la necessaria flessibilità e mobilità del personale magistratuale.

110.2. - L'applicazione non ha funzione sostitutiva e costituisce un provvedimento di potenziamento della stessa DDA

111. - *Procedimento*

111.1. - Il decreto è immediatamente esecutivo e va trasmesso senza ritardo al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione.

111.2. - Il Consiglio esercita un controllo sulla legittimità del provvedimento al fine di verificare se esso sia riconducibile ad uno dei casi di applicazione previsti dall'art. 110 bis O.G., esclusa ogni valutazione di merito sull'uso del potere di applicazione o sulle scelte investigative e/o di coordinamento.

112 - *Durata dell'applicazione*

112.2. - Fermi i limiti temporali **di cui all'art.110 bis e richiamati dall'art.110 ter O.G.**, il magistrato può anche essere applicato contemporaneamente per la trattazione di più procedimenti, anche presso diverse Direzioni distrettuali antimafia e anche per procedimenti derivanti da stralci di altri procedimenti già trattati, nonché per la fase delle indagini o per quella del dibattimento **o della trattazione delle procedure.**

113. *Assegnazione del procedimento*

113.1. - L'applicazione può essere disposta unicamente per procedimenti già iscritti e che pertanto siano già stati assegnati ad uno dei magistrati dell'ufficio.

113.2. - L'applicazione comporta una coassegnazione del procedimento tra il magistrato della DDA e il magistrato in applicazione.

Capo XV

Applicazioni e supplenze: situazioni particolari.

114 - *Magistrati assegnati alla Corte di Assise*

114.1. - La disciplina generale delle applicazioni e supplenze si applica anche alle Corti di assise.

114.2. - L'applicazione alla Corte di assise determina l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie e richiede di regola una variazione tabellare.

114.3. - Nello stesso collegio di Corte di assise è possibile la compresenza di un applicato e di un supplente.

115. - *Uffici di sorveglianza*

115.1. - Alla supplenza ed all'applicazione presso gli Uffici di sorveglianza si deve provvedere mediante altri magistrati di sorveglianza in tutti gli uffici territoriali del distretto e per tutte le funzioni, collegiali e monocratiche, attribuite al magistrato di sorveglianza.

I magistrati di prima nomina con funzioni di sorveglianza possono essere destinati in supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle funzioni e solo presso gli Uffici di sorveglianza.

115.2. - Esclusivamente nel caso in cui sia impossibile provvedere in conformità della direttiva contenuta nel comma che precede, il Presidente della Corte d'Appello, su richiesta del Presidente del tribunale di sorveglianza, può destinare in supplenza un magistrato in servizio presso altri uffici del distretto. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato, indicando le ragioni che lo giustificano, con

particolare riguardo alle esigenze di funzionalità dell'ufficio, all'opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di sorveglianza ovvero, di evitare oneri eccessivi o ingiustificati all'erario, in considerazione della particolare distanza tra uffici, difficoltà di collegamenti, previsione di lunghe trasferte a compenso.

115.3. - La sostituzione del Presidente del collegio, assente o impedito, deve avvenire in applicazione dell'art. 70, quinto comma, legge n. 354 del 1975.

115.4. - I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non possono essere destinati ad altre funzioni, salva l'applicazione determinata dall'esigenza di portare a compimento procedimenti in corso.

116. - *Uffici minorili*

116.1. - I magistrati addetti agli uffici minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio (art. 3, D.Lgs. n.272 del 1989).

116.2. - Il provvedimento di applicazione o supplenza previsto dal comma che precede, disciplinato dalle norme di ordinamento giudiziario e dalle direttive stabilite nei paragrafi che precedono, deve essere adeguatamente motivato con riferimento sia alle "imprescindibili esigenze di servizio", sia all'impossibilità di fare ricorso a magistrati assegnati ad altri uffici giudiziari. **I magistrati di prima nomina con funzioni minorili possono essere destinati in supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle funzioni e solo presso gli uffici minorili.**

116.3. - **I magistrati che esercitano funzioni minorili non possono essere destinati ad altre funzioni, salva l'applicazione determinata dall'esigenza di portare a compimento procedimenti in corso.**

117. - *Magistrati assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro*

117.1. - I magistrati assegnati a posti di organico di lavoro, di regola, non devono essere destinati in applicazione ovvero in supplenza a funzioni di diversa natura, salvo che ricorrano esigenze imprescindibili che devono essere indicate nei relativi provvedimenti.

I magistrati di prima nomina assegnati a posti di organico di lavoro possono essere destinati in supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle funzioni e solo presso posti di organico di lavoro.

118 - *Uffici della Provincia Autonoma di Bolzano*

118.1. - Ai sensi dell'art.37 del d.p.r. 26 luglio 1976, n.752, alla temporanea copertura dei posti vacanti per mancanza o insufficienza di aspiranti, il Presidente della Corte di Appello di Trento o il procuratore generale presso la competente Corte di Appello di Trento possono provvedere con le necessarie applicazioni - di durata non superiore ad un anno - con magistrati preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca.

Capo XVI

Magistrati distrettuali: disciplina specifica.

119. - *Magistrati distrettuali*

119.1. - I magistrati distrettuali, istituiti al fine di fronteggiare situazioni di temporanea assenza di magistrati dal servizio, compongono una pianta organica autonoma presso ciascun distretto di Corte di appello, distinta per le funzioni giudicanti e per quelle requirenti.

119.2. - L'ufficio di appartenenza, cui si connettono i poteri di vigilanza e di gestione del rapporto, va individuato, a seconda delle funzioni esercitate, nella Corte di appello o nella Procura generale presso la Corte medesima.

I dirigenti degli uffici cui sono assegnati i magistrati distrettuali per un periodo superiore a tre mesi, trasmettono ai rispettivi capi di corte una relazione sul lavoro svolto. La relazione viene comunicata al magistrato interessato.

119.3. - La sede di servizio dei magistrati distrettuali è quella del capoluogo del distretto.

120 - Forme di utilizzazione

120.1. - Il magistrato distrettuale può essere utilizzato: *a)* in sostituzione di un magistrato assente dal servizio; *b)* in applicazione in uno degli uffici del distretto; *c)* in compiti di ausilio al Consiglio giudiziario.

120.2. - Il ricorso all'applicazione è possibile soltanto in mancanza dei presupposti previsti per l'assegnazione in sostituzione di un magistrato assente. L'attribuzione di un incarico ausiliario presso il Consiglio giudiziario costituisce, a sua volta, ipotesi residuale, in assenza dei presupposti previsti per una sua diversa utilizzazione.

121 - Procedimento

121.1. - Tutti i provvedimenti di assegnazione in sostituzione e di applicazione del magistrato distrettuale sono adottati, sentiti preventivamente i magistrati interessati, al fine della puntuale applicazione dei criteri di cui al par.125, dal Presidente della Corte di Appello o dal Procuratore generale presso la stessa, in ragione, rispettivamente, dell'appartenenza del magistrato al ruolo giudicante od a quello requirente. I provvedimenti hanno immediata efficacia e vanno trasmessi al C.S.M., previa comunicazione ai magistrati distrettuali ed ai dirigenti degli uffici interessati che hanno presentato segnalazione e previo deposito presso il competente Consiglio giudiziario, che esprimerà un parere tenendo conto delle osservazioni presentate.

I provvedimenti devono essere comunicati ai magistrati distrettuali con congruo anticipo.

121.2. - I provvedimenti indicheranno il termine finale della disposta utilizzazione.

122 - Assegnazione in sostituzione. Funzioni del magistrato distrettuale

122.1. - Il magistrato distrettuale può essere assegnato in sostituzione, per i motivi di cui al paragrafo 123, di magistrati del distretto assenti dal servizio che svolgano funzioni di primo grado o di appello, con le sole eccezioni di magistrati che esercitano funzioni direttive o semidirettive. I magistrati di appello possono essere chiamati a sostituire magistrati di tribunale e viceversa.

122.2. - Con l'assegnazione in sostituzione il magistrato distrettuale è investito delle stesse funzioni del magistrato sostituito.

123 - Presupposti per l'assegnazione in sostituzione

123.1 - L'assegnazione in sostituzione è disposta per fronteggiare l'assenza di un magistrato dal servizio in una delle seguenti ipotesi, indicate dall'art. 5 della legge n. 48 del 2001:

aspettativa per malattia o per altra causa;

astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità

ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge n. 53 del 2000 e successive modifiche;

tramutamento ai sensi dell'art. 192 Ordinamento giudiziario non contestuale

all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto scoperto;

sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;

esonero dalle funzioni giudiziarie conseguente alla assunzione dell'incarico di componente della Commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario.

123.2 - Le ipotesi suindicate sono tassative. Va esclusa, pertanto, l'assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale per sopperire ad assenze determinate da congedi ordinari o straordinari, salvi i casi previsti dalla legge n. 53 del 2000 e successive modifiche, ovvero da vacanze di organico.

123.3 - Al fine di coordinare, in base ad un criterio di complementarietà, l'utilizzazione della nuova figura con gli strumenti preesistenti diretti a fronteggiare assenze di magistrati, nell'ipotesi in cui l'assenza dal servizio sia originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, l'utilizzazione del magistrato distrettuale sarà disposta nel caso in cui l'assenza, preventivata o effettiva, sia superiore a quindici giorni continuativi; nei casi di congedo previsti dalla legge n. 53 del 2000 e successive modifiche, l'impiego del magistrato distrettuale avverrà nei casi di assenza, preventivata o effettiva, superiore continuativamente ad un mese. In tali ipotesi, se l'assenza è di durata inferiore, dovrà farsi ricorso alla supplenza interna. Se l'assenza è determinata da aspettativa per motivi di salute, l'assegnazione non potrà complessivamente protrarsi oltre i sei mesi; nel caso di aspettativa per motivi di famiglia, oltre l'anno.

Qualora l'assenza del magistrato sostituito sia interrotta per brevi periodi potrà essere prorogata l'assegnazione del magistrato distrettuale per i periodi corrispondenti, anche ai sensi del par. 126, al fine di assicurare la continuità della sostituzione.

123.4. – **Si** può utilizzare il magistrato distrettuale **anche** nel caso in cui l'assenza del magistrato possa essere fronteggiata mediante l'impiego del supplente previsto dalla tabella infradistrettuale.

123.5. - L'assegnazione di un magistrato distrettuale non potrà in ogni caso essere disposta per la contemporanea sostituzione di più magistrati assenti.

124 – Assegnazione. Revoca e modifica

124.1. - In presenza di una delle ipotesi previste dall'art. 5 della legge n. 48 del 2001, il dirigente dell'ufficio interessato segnalerà al Presidente della Corte di Appello ovvero al Procuratore generale le esigenze specifiche di servizio ai fini dell'assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale. Il Presidente della Corte o il Procuratore generale provvede prontamente all'assegnazione del magistrato distrettuale in sostituzione del magistrato assente, previa revoca dell'eventuale provvedimento che nel frattempo abbia disposto la sua applicazione o destinazione al Consiglio giudiziario.

124.2. - Nel caso in cui i magistrati contemporaneamente assenti dal servizio siano in numero superiore ai magistrati distrettuali presenti in organico, il provvedimento di assegnazione in sostituzione deve tenere conto, dandone adeguata motivazione, delle concrete esigenze di servizio che giustificano la scelta, comparate in relazione al carico di lavoro, alle materie trattate dai magistrati assenti, alla prevedibile durata dell'assenza e ad ogni altro elemento utile, anche con riguardo al contenuto delle segnalazioni degli uffici giudiziari.

124.3 - Nell'ipotesi in cui, adottato il provvedimento di assegnazione in sostituzione, sopravvenga l'assenza di altro magistrato, la modifica della precedente assegnazione può essere disposta – secondo la procedura prevista dal paragrafo 102 - soltanto in presenza di esigenze di servizio del tutto prevalenti, da motivare espressamente.

124.4. – Quando viene meno la sostituzione, il magistrato distrettuale che svolga funzioni giudicanti è di diritto prorogato nelle funzioni per la definizione dei procedimenti già incardinati in qualità di giudice dibattimentale o dell'udienza preliminare ovvero delle indagini preliminari.

Il provvedimento di nuova assegnazione tiene espressamente conto, quanto alle modalità della stessa, del carico di lavoro che il magistrato distrettuale deve esaurire al termine della precedente assegnazione.

125. - Criteri di designazione

125.1. - In tutti i casi di organico distrettuale superiore all'unità, devono essere predisposti, a cura del Presidente della Corte di Appello o del Procuratore generale della stessa, nell'ambito delle rispettive competenze, criteri obiettivi per la designazione del magistrato distrettuale in sostituzione del magistrato assente. A tal fine si tiene conto della generale ripartizione, per i giudicanti, tra il settore civile e quello penale, delle concrete attitudini dei magistrati, favorendo, ove possibile, la corrispondenza tra la qualifica e le funzioni da svolgere, della loro anzianità di ruolo e di servizio, nonché di eventuali situazioni di incompatibilità.

Nella designazione si può motivatamente derogare alla ripartizione tabellare tra settore civile e penale solo in presenza di prioritarie esigenze di servizio non altrimenti risolvibili.

Ogni sei mesi è organizzata una riunione con i magistrati distrettuali al fine di valutare eventuali problematiche insorte e raccogliere gli opportuni contributi.

125.2. - La proposta organizzativa deve indicare altresì i criteri di designazione per il conferimento al magistrato distrettuale di compiti in favore del Consiglio giudiziario.

125.3. - I criteri di cui sopra saranno determinati secondo la procedura prevista dai paragrafi 5 e ss del capo II e, una volta predisposti, saranno inseriti nell'ambito dei criteri generali di organizzazione del rispettivo ufficio.

126. - Altre forme di utilizzazione dei magistrati distrettuali

126.1. - Qualora non sussistano i presupposti per l'assegnazione in sostituzione, il magistrato distrettuale può essere applicato ad uno degli uffici del distretto.

L'assegnazione è possibile anche nel periodo feriale, su richiesta o previo assenso del magistrato distrettuale (v. par. 123.3)

126.2. - Il provvedimento di applicazione, adottato al Presidente della Corte di appello o dal Procuratore generale della stessa in base al procedimento previsto dall'art. 110 dell'Ordinamento giudiziario, deve motivare sulle specifiche esigenze di servizio che si intendono realizzare, con la precisazione tuttavia che, interessando l'applicazione un magistrato privo di un ruolo di procedimenti, esse non debbono rivestire i caratteri della "imprescindibilità e prevalenza".

126.3. - L'attribuzione di compiti ausiliari in favore del Consiglio giudiziario deve avvenire in conformità ai criteri indicati in via generale nella proposta di organizzazione dell'ufficio. Il provvedimento che assegna il magistrato distrettuale a tali compiti indica, sia pure in via generica, le attività di cui questi è investito, dalle quali dovranno ritenersi escluse le funzioni di verbalizzazione delle sedute e le incombenze che fanno carico al personale amministrativo.

Capo XVII

Tabelle infradistrettuali

127. - Tabelle infradistrettuali

127.1. - Le tabelle infradistrettuali integrano l'ordinario sistema tabellare al fine di consentire un più duttile impiego delle risorse, idoneo a far fronte alle diverse esigenze degli uffici derivanti da carenze di organico, impedimenti di magistrati titolari o cause di altra natura (quali ad esempio le incompatibilità di tipo funzionale, particolarmente problematiche negli uffici di ridotte dimensioni).

Le tabelle infradistrettuali trovano attuazione mediante la coassegnazione e la supplenza infradistrettuale.

127.2. - Gli uffici del medesimo distretto da ricomprendere nella medesima tabella, abbinati in modo tale da consentire un agevole spostamento del magistrato impegnato in due distinti uffici, sono indicati nella delibera consiliare dell'8 luglio 1998.

127.3. - L'assegnazione congiunta o coassegnazione, **disposta dal Presidente della Corte di appello per gli Uffici giudicanti o dal Procuratore generale presso la Corte di appello per gli Uffici requirenti, può trovare applicazione per sopperire alle più varie esigenze di servizio, comporta l'assegnazione in via ordinaria di uno stesso magistrato a più uffici aventi la medesima competenza, allo scopo di razionalizzare la distribuzione dell'organico e l'organizzazione dei singoli uffici, di soddisfare le esigenze di specializzazione e di ovviare alle eventuali situazioni di incompatibilità. L'assegnazione congiunta esula dalle esigenze di servizio imprescindibili e prevalenti dell'ufficio di destinazione e dalla vacanza in organico.**

L'assegnazione congiunta riguarda esclusivamente uffici aventi la medesima attribuzione o competenza e può avere ad oggetto anche una pluralità di sedi distaccate. Nelle proposte tabellari **infradistrettuali** devono essere congruamente motivate le ragioni poste a fondamento della assegnazione congiunta.

La sede principale del magistrato assegnato congiuntamente deve considerarsi ad ogni effetto, giuridico ed economico, l'ufficio del cui organico il magistrato faccia parte.

Possono essere costituiti collegi giudicanti composti da più di un magistrato coassegnato, nonché da un applicato e da uno o più coassegnati, o da due coassegnati, da un coassegnato e un supplente.

127.4. - La supplenza infradistrettuale, prevista dal paragrafo 89, ampliando la base dei magistrati destinati a svolgere le funzioni di supplente, ha la funzione di far fronte all'assenza o impedimento di un magistrato determinato, a prescindere dalla causa.

Il supplente subentra nel ruolo del magistrato sostituito.

127.5. - La destinazione in supplenza e la sua durata dipendono dalla valutazione in concreto delle condizioni oggettive e delle esigenze di funzionalità dei singoli uffici, soprattutto di quelli di piccole dimensioni, oltre che dalle posizioni soggettive dei singoli magistrati, con particolare riferimento ai carichi di lavoro.

Non devono essere inseriti tutti i magistrati nelle tabelle infradistrettuali in veste di supplenti.

In ogni caso vanno esclusi dalla tabelle infradistrettuali i magistrati con prole inferiore a tre anni ovvero che si trovino nelle condizioni di cui al par.45.6, salvo che non dichiarino la loro disponibilità.

Possono essere indicati quali supplenti infradistrettuali, alle condizioni stabilite dalla disciplina ordinaria, anche magistrati aventi diversa attribuzione o competenza.

Non possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente.

127.6. - Per la formazione delle tabelle infradistrettuali si osservano le ordinarie modalità procedurali previste al **par.3** e ss. Per i provvedimenti di assegnazione congiunta e supplenza infradistrettuale si applica la procedura di cui ai Capi XI, XII e XIII.

Capo XVIII

Sostituzione di circolari precedenti

128. - *Sostituzione di circolari precedenti*

128.1 - Le direttive della presente circolare sostituiscono ogni altra direttiva con esse incompatibile contenuta nelle precedenti circolari in tema di tabelle degli uffici

giudicanti, nonché di tabelle infradistrettuali, applicazioni, supplenze e magistrati distrettuali sia degli uffici giudicanti sia degli uffici requirenti.

128.2 – Per l'organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero occorre fare riferimento alla Risoluzione consiliare del 12 luglio 2007 ed alla Circolare per l'organizzazione degli Uffici Giudiziari per il biennio 2006-2007 esclusivamente nelle parti compatibili con il Decreto Legislativo n. 106 del 2006.